



COMUNE DI PAPASIDERO

PROVINCIA DI COSENZA

Via Municipio, 9 – 87020 PAPASIDERO (CS)

REGOLAMENTO SUL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

Approvato con Delibera di C. C. n. 22 del 01.08.2022

INDICE

PARTE I - ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO

Capo I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 (Finalità e interpretazione)
- Art. 2 (Durata in carica del Consiglio)
- Art. 3 (La sede delle adunanze)

Capo II - PRIMA ADUNANZA

- Art. 4 (Consiglieri comunali)
- Art. 5 (Prima adunanza)
- Art. 6 (Presidente delle adunanze)
- Art. 7 (Compiti e poteri del Sindaco-Presidente)

Capo III - I GRUPPI CONSILIARI

- Art. 8 (Costituzione)
- Art. 9 (Conferenza dei Capi gruppo)

Capo IV - COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

- Art. 10 (Costituzione e composizione)
- Art. 11 (Presidenza e convocazione delle Commissioni)
- Art. 12 (Funzionamento delle Commissioni)
- Art. 13 (Funzioni delle Commissioni)
- Art. 14 (Segreteria delle Commissioni - Verbale delle sedute - Pubblicità dei lavori)
- Art. 15 (Norma finale e transitoria)

Capo V - COMMISSIONI SPECIALI

- Art. 16 (Commissioni d'inchiesta)
- Art. 17 (Commissioni di studio)

Capo VI - I CONSIGLIERI SCRUTATORI

- Art. 18 (Designazione e funzioni)

PARTE II - I CONSIGLIERI COMUNALI

Capo I - NORME GENERALI

- Art. 19 (Riserva di legge)

Capo II - INIZIO E CESSAZIONE DEL MANDATO ELETTIVO

- Art. 20 (Entrata in carica -Convalida)
- Art. 21 (Dimissioni)
- Art. 22 (Decadenza e rimozione dalla carica)
- Art. 23 (Sospensione dalle funzioni)

Capo III - DIRITTI

- Art. 24 (Diritto di iniziativa)
- Art. 25 (Diritto di presentazione di interrogazioni e mozioni)

- Art. 26 (Richiesta di convocazione del Consiglio)
- Art. 27 (Diritto di informazione e di accesso agli atti amministrativi)
- Art. 28 (Diritto al rilascio di copie di atti e documenti)

Capo IV - ESERCIZIO DEL MANDATO ELETTIVO

- Art. 29 (Diritto di esercizio del mandato elettivo)
- Art. 30 (Partecipazione alle adunanze)
- Art. 31 (Astensione obbligatoria)
- Art. 32 (Responsabilità personale - Esonero)

Capo V - NOMINE ED INCARICHI AI CONSIGLIERI COMUNALI

- Art. 33 (Nomine e designazioni di Consiglieri comunali)
- Art. 34 (Funzioni rappresentative)

PARTE III - FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

Capo I - CONVOCAZIONE

- Art. 35 (Competenza)
- Art. 36 (Avviso di convocazione)
- Art. 37 (Ordine del giorno)
- Art. 38 (Avviso di convocazione - Consegna - Modalità)
- Art. 39 (Avviso di convocazione - Consegna - Termini)
- Art. 40 (Ordine del giorno - Pubblicazione e diffusione)

Capo II - ORDINAMENTO DELLE ADUNANZE

- Art. 41 (Deposito degli atti)
- Art. 42 (Adunanze di prima convocazione)
- Art. 43 (Adunanze di seconda convocazione)
- Art. 44 (Partecipazione dell'Assessore non Consigliere)

Capo III - PUBBLICITA' DELLE ADUNANZE

- Art. 45 (Adunanze)
- Art. 46 (Adunanze "aperte")

Capo IV - DISCIPLINA DELLE ADUNANZE

- Art. 47 (Comportamento dei Consiglieri)
 - Art. 48 (Ordine della discussione)
 - Art. 49 (Comportamento del pubblico)
 - Art. 50 (Ammissione di funzionari e consulenti in aula)
- #### Capo V - ORDINE DEI LAVORI
- Art. 51 (Comunicazioni)
 - Art. 52 (Interrogazioni)
 - Art. 53 (Interrogazioni urgenti)
 - Art. 54 (Ordine di trattazione degli argomenti)
 - Art. 55 (Discussione - Norme generali)
 - Art. 56 (Questione pregiudiziale e sospensiva)
 - Art. 57 (Fatto personale)
 - Art. 58 (Termine dell'adunanza)

Capo VI - PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE IL VERBALE

Art. 59 (La partecipazione del Segretario all'adunanza)

Art. 60 (Il verbale dell'adunanza - Redazione e firma)

Art. 61 (Registrazione e videoripresa delle sedute)

PARTE IV - ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO POLITICO - AMMINISTRATIVO

Capo I - FUNZIONI DI INDIRIZZO POLITICO-AMMINISTRATIVO

Art. 62 (Criteri e modalità)

Capo II - FUNZIONI DI CONTROLLO POLITICO-AMMINISTRATIVO

Art. 63 (Criteri e modalità)

PARTE V - LE DELIBERAZIONI

Capo I - COMPETENZA DEL CONSIGLIO

Art. 64 (La competenza esclusiva)

Art. 65 (Conflitti di attribuzione)

Capo II - LE DELIBERAZIONI

Art. 66 (Forma e contenuti)

Art. 67 (Approvazione - Revoca - Modifica)

Capo III - LE VOTAZIONI

Art. 68 (Modalità generali)

Art. 69 (Votazioni in forma palese)

Art. 70 (Votazione per appello nominale)

Art. 71 (Votazioni segrete)

Art. 72 (Esito delle votazioni)

Art. 73 (Deliberazioni immediatamente eseguibili)

PARTE VI – ELEZIONI – NOMINE – DESIGNAZIONI REVOCHE DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE

Capo I - NOMINA - DESIGNAZIONE - REVOCA DEI RAPPRESENTANTI

Art. 74 (Competenza del Consiglio)

Art. 75 (Nomine e designazioni di Consiglieri comunali)

PARTE VII - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 76 (Entrata in vigore)

Art. 77 (Diffusione)

PARTE I ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO

Capo I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 (Finalità e interpretazione)

Il funzionamento del Consiglio Comunale è disciplinato dalla legge, dallo Statuto e dal presente Regolamento.

Le eccezioni sollevate da Consiglieri Comunali, al di fuori delle adunanze, relative all'interpretazione di norme del presente regolamento, devono essere presentate per iscritto.

Il Segretario comunale istruisce la pratica con il suo parere, la trasmette al Sindaco per l'esame da parte della Conferenza dei capigruppo.

Qualora nella Conferenza dei capi gruppo l'interpretazione prevalente non ottenga il consenso dei tre quinti dei Consiglieri dai Capigruppo rappresentati, la soluzione è rimessa al Consiglio il quale decide, in via definitiva, con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati.

Le eccezioni sollevate da Consiglieri comunali, durante le adunanze, sull'interpretazione delle norme del presente regolamento da applicare nella trattazione degli argomenti iscritti nell'ordine del giorno, sono decise, senza formalità, dal Sindaco, udito il parere del Segretario comunale. Nel caso comunque di decisioni non semplici, o comunque ritenute tali dal Sindaco, quest'ultimo sospende la seduta e riunisce i Capi Gruppo presenti in aula ed il Segretario comunale, affinché si pronuncino sulla questione. Qualora la soluzione non risulti immediatamente possibile, il Sindaco può rinviare l'argomento oggetto dell'eccezione a successiva adunanza, consegnando gli atti al Segretario comunale affinché si proceda con le modalità indicate ai precedenti commi.

L'interpretazione della norma così definita non può essere disattesa, salvo eccezioni diversamente fondate.

Quando nel corso delle adunanze si presentano situazioni non disciplinate dalla legge, dallo statuto e dal presente regolamento, la decisione è adottata dal Sindaco, udito, qualora lo ritenga necessario, il Segretario comunale e la conferenza dei Capi Gruppo.

Art. 2 (Durata in carica del Consiglio)

Il Consiglio comunale inizia la sua attività con la convalida dei Consiglieri eletti e dura in carica sino all'elezione del nuovo Consiglio, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili. Gli atti devono contenere l'indicazione dei motivi d'urgenza che ne hanno resa necessaria l'adozione.

Art. 3 (La sede delle adunanze)

Le adunanze del Consiglio si tengono, di norma, presso la sede comunale, in apposita sala.

Parte della sala, arredata adeguatamente, è destinata ai consiglieri, agli assessori ed al Segretario comunale. Un apposito spazio è destinato agli addetti alla Segreteria. La rimanente parte della sala è destinata al pubblico che deve sempre vedersi assicurata la possibilità di seguire, senza poter comunque intervenire, i lavori del Consiglio.

Ove possibile, uno spazio apposito sarà assegnato ai rappresentanti degli organi di informazione.

Su proposta del Sindaco, la Giunta Comunale può stabilire che l'adunanza del Consiglio si

tenga eccezionalmente in luogo diverso dalla sede comunale, quando ciò sia reso necessario dall'inagibilità o indisponibilità della sede stessa oppure per ragioni di carattere sociale tali da far ritenere opportuna in quel luogo la riunione del Consiglio.

La sede ove si tiene l'adunanza del Consiglio comunale deve essere sempre indicata nell'avviso di convocazione.

Il giorno nel quale si tiene l'adunanza, all'esterno della sede viene esposta la bandiera dello Stato e la bandiera Europea. All'interno della sede, invece, sarà esposto il Gonfalone e la bandiera Europea.

E' ammesso lo svolgimento delle sedute del consiglio comunale mediante videoconferenza da remoto, in caso di esigenze straordinarie connesse ad eventi eccezionali ed imprevedibili, nonché in presenza di uno stato di emergenza o di situazioni che ne giustifichino il ricorso, sottoposte all'attenzione del Sindaco. Il consiglio comunale può svolgersi anche in modalità cd. "mista", ossia con alcuni consiglieri in presenza e alcuni da remoto. Le modalità di partecipazione e i requisiti tecnici della piattaforma telematica da utilizzare, per garantire un corretto andamento delle sedute, devono essere disciplinati in apposito Regolamento.

Capo II

PRIMA ADUNANZA

Art. 4 (Consiglieri comunali)

I Consiglieri comunali rappresentano la comunità senza vincolo di mandato. Essi entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena è stata adottata, da parte del Consiglio, la relativa deliberazione.

Art. 5 (Prima adunanza)

La prima seduta del Consiglio comunale è convocata dal Sindaco neo-eletto entro 10 giorni dalla proclamazione degli eletti.

L'avviso per la convocazione, da recapitare a casa dei consiglieri per posta o a mezzo del messo comunale oppure via pec, è sottoscritto dal Sindaco e deve contenere la data, luogo ed ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

La data della riunione deve essere fissata entro il decimo giorno dalla data dell'avviso di convocazione in modo che la riunione si tenga entro 20 gg. dalla proclamazione.

L'ordine del giorno dei lavori, anche in caso di mancata, errata o diversa indicazione contenuta nell'avviso di convocazione, sarà il seguente:

convalida degli eletti;

comunicazione del Sindaco in ordine alla nomina della Giunta;

discussione ed approvazione degli indirizzi generali di governo.

Qualora in sede di convalida degli eletti si dovesse accertare, a carico di taluno dei consiglieri, l'esistenza di una delle cause di ineleggibilità e/o di incompatibilità, il Consiglio comunale non può procedere oltre nell'esame e trattazione dell'ordine del giorno, se prima non provvede alla surrogazione dei consiglieri dichiarati decaduti.

Art. 6 (Presidente delle adunanze)

Il Sindaco è, per legge, il presidente delle adunanze del consiglio comunale.

In caso di assenza o impedimento del Sindaco, la presidenza è assunta dal Vice-Sindaco e, ove anche questi sia assente o impedito, dal consigliere "anziano". Per consigliere "anziano" si intende colui che ha ottenuto il maggior numero di voti in cifra individuale.

Art. 7 (Compiti e poteri del Sindaco-Presidente)

Il Sindaco, nella sua qualità di Presidente, rappresenta l'intero Consiglio comunale, ne tutela la dignità del ruolo ed assicura l'esercizio delle funzioni allo stesso attribuite dalla legge e dallo Statuto.

Provvede al proficuo funzionamento dell'assemblea consiliare, modera la discussione degli argomenti e dispone che i lavori si svolgano osservando il presente Regolamento. Concede la facoltà di parlare e stabilisce il termine della discussione, pone e precisa i termini delle proposte per le quali si discute e si vota, determina l'ordine delle votazioni, ne controlla e proclama il risultato.

Il presidente esercita i poteri necessari per mantenere l'ordine e per assicurare l'osservanza delle leggi, dello Statuto e del Regolamento.

Nell'esercizio delle sue funzioni il Presidente si ispira a criteri di imparzialità, intervenendo a difesa delle prerogative del Consiglio e dei singoli consiglieri.

Il Sindaco, quale Presidente del Consiglio, promuove i rapporti del Consiglio Comunale con la Giunta e gli uffici comunali, il revisore dei conti, le istituzioni ed aziende speciali e gli altri organismi ai quali il Comune partecipa.

Capo III

I GRUPPI CONSILIARI

Art. 8 (Costituzione)

I Consiglieri eletti nella medesima lista formano, di regola, un gruppo consiliare.

Ciascun gruppo è costituito da almeno due Consiglieri. Nel caso che una lista presentata alle elezioni abbia avuto eletto un solo Consigliere, a questi sono riconosciute le prerogative e la rappresentanza spettanti ad un gruppo consiliare.

I singoli gruppi devono comunicare per iscritto al Segretario del Comune il nome del Capo gruppo, entro il giorno precedente la prima riunione del Consiglio neo eletto. Con la stessa procedura dovranno essere segnalate le variazioni della persona del Capo gruppo.

In mancanza di tale comunicazione viene considerato capogruppo il consigliere del gruppo "più anziano" secondo lo Statuto.

Il Consigliere che intende appartenere ad un gruppo diverso da quello in cui è stato eletto deve darne comunicazione al Sindaco, allegando la dichiarazione di accettazione del Capo del nuovo gruppo.

Il Consigliere che si distacca dal gruppo in cui è stato eletto e non aderisce ad altri gruppi non acquisisce le prerogative spettanti ad un gruppo consiliare. Qualora due o più Consiglieri vengano a trovarsi nella predetta condizione, essi costituiscono un gruppo "misto" che elegge al suo interno il Capo gruppo, dandone comunicazione per iscritto al Sindaco.

Ai Capigruppo consiliari, come sopra determinati, deve essere effettuata dal Segretario comunale la comunicazione di cui all'art. 125 del D. Lgs. 267 del 18.08.2000.

Art. 9 (Conferenza dei Capi gruppo)

La Conferenza dei Capigruppo è organismo consultivo del Sindaco nell'esercizio delle funzioni di presidente delle adunanze consiliari, concorrendo a definire la programmazione ed a stabilire quant'altro risulti utile per il proficuo andamento dell'attività del Consiglio. La Conferenza dei Capi gruppo costituisce, ad ogni effetto, Commissione consiliare permanente. Ai fini delle indennità si applicano le norme e gli orientamenti giurisprudenziali vigenti.

Il Sindaco può sottoporre al parere della Conferenza dei Capi gruppo, prima di deciderne

l'iscrizione all'ordine del giorno del Consiglio, argomenti di particolare interesse o delicatezza. La Conferenza dei Capi gruppo esercita le altre funzioni ad essa attribuite dal presente regolamento e dal Consiglio Comunale. Le proposte e i pareri della Conferenza sono illustrati al Consiglio dal Sindaco.

La Conferenza dei Capi gruppo è convocata e presieduta dal Sindaco, dal Vice Sindaco o dall'assessore anziano. Alla riunione il Sindaco può sempre farsi assistere dal Segretario comunale e/o da un Capo Settore. La verbalizzazione delle riunioni è assicurata dal personale incaricato dal Sindaco.

La Conferenza è inoltre convocata dal Sindaco quando ne sia fatta richiesta scritta e motivata da un Capogruppo.

La riunione della Conferenza dei Capi gruppo è valida quando dai partecipanti sono rappresentati almeno la metà dei Consiglieri in carica.

I Capi gruppo hanno facoltà di delegare un Consigliere del proprio o di altro gruppo a partecipare alla Conferenza, quand'essi siano impossibilitati ad intervenire personalmente.

Capo IV

COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

Art. 10 (Costituzione e composizione)

Il Consiglio può costituire nel suo seno, con proprio provvedimento che ne determina il numero, apposite Commissioni consultive permanenti, con il compito di approfondire specifiche tematiche di competenza consiliare, formulare proposte in merito ad esse o esprimere pareri.

Le Commissioni permanenti sono costituite da un numero dispari di Consiglieri che rappresentano, con criterio proporzionale, complessivamente tutti i gruppi e sono nominati dal Consiglio con votazione palese, nella prima adunanza successiva a quella di convalida degli eletti.

In caso di dimissioni, decadenza o altro motivo che renda necessaria la sostituzione di un Consigliere, il gruppo consiliare di appartenenza designa, tramite il suo Capogruppo, un altro rappresentante ed il Consiglio Comunale procede alla sostituzione.

Art. 11 (Presidenza e convocazione delle Commissioni)

Il Presidente di ciascuna Commissione permanente è eletto dalla stessa nel proprio seno, con votazione palese, a maggioranza dei voti dei componenti. Il Sindaco e gli Assessori Comunali non possono presiedere le Commissioni permanenti.

L'elezione del Presidente avviene nella prima riunione della Commissione che dovrà tenersi entro venti giorni da quello in cui è divenuta esecutiva la deliberazione di nomina, previa convocazione da parte del Sindaco.

In caso di assenza del Presidente lo sostituisce il componente della Commissione dallo stesso designato ad esercitare, in tal caso, le funzioni vicarie. Tale designazione viene effettuata e comunicata dal Presidente alla Commissione nella prima seduta successiva a quella della sua nomina.

Il Presidente comunica al Sindaco la propria nomina e la designazione del Consigliere vicario entro cinque giorni dall'adozione dei relativi provvedimenti. Il Sindaco rende note le nomine e le designazioni predette al Consiglio Comunale e alla Giunta.

Il Presidente convoca e presiede la Commissione, fissando la data delle adunanze e gli argomenti da trattare in ciascuna di esse. Ogni membro della Commissione può proporre l'iscrizione all'ordine del giorno di argomenti che rientrano nella competenza della Commissione. Il Presidente decide sulla richiesta e, in caso di motivato diniego, il

Consigliere proponente può chiedere che la decisione definitiva sia adottata dalla Commissione.

La convocazione è effettuata dal Presidente anche a seguito di richiesta scritta e motivata,

con l'indicazione degli argomenti da trattare, allo stesso indirizzata da uno dei consiglieri che compongono la Commissione. La riunione è tenuta entro quindici giorni da quello successivo alla presentazione della richiesta al protocollo generale del Comune.

Le convocazioni di cui ai precedenti commi sono disposte con avviso scritto, contenente l'indicazione del giorno, ora, luogo ove si tiene la riunione e dell'ordine del giorno da trattare, da recapitarsi ai componenti della Commissione, nel loro domicilio, almeno tre giorni liberi prima di quello in cui si tiene l'adunanza. Della convocazione è data comunicazione, entro lo stesso termine, al Sindaco ed agli Assessori delegati alle materie da trattare nella riunione, della quale viene inviato l'ordine del giorno.

Art. 12 (Funzionamento delle Commissioni)

La riunione della Commissione è valida quando è presente almeno la metà dei componenti.

Le sedute delle Commissioni sono pubbliche. Ai lavori possono assistere i cittadini e i rappresentanti degli organi di informazione. Il presidente convoca la Commissione in seduta segreta esclusivamente per la trattazione di argomenti che comportano apprezzamento del comportamento e della moralità di persone o quando la pubblicità dell'adunanza possa arrecare grave nocimento agli interessi del Comune.

Il Sindaco ed i membri della Giunta possono sempre partecipare, con facoltà di relazione e di intervento nella discussione degli argomenti all'ordine del giorno, alle riunioni di tutte le Commissioni.

Gli atti relativi agli affari iscritti all'ordine del giorno sono depositati presso la sede comunale 24 ore prima della riunione, a disposizione dei membri della Commissione.

Ciascun componente della Commissione, in caso di carenza o assenza d'istruttoria degli argomenti in discussione, può proporre al Presidente l'aggiornamento dei lavori della Commissione a data successiva.

Art. 13 (Funzioni delle Commissioni)

Le Commissioni permanenti costituiscono articolazioni del Consiglio Comunale ed esercitano le loro funzioni concorrendo ai compiti d'indirizzo e di controllo politico-amministrativo allo stesso attribuiti, mediante la valutazione preliminare degli atti di programmazione e pianificazione operativa e finanziaria e l'approfondimento dei risultati periodici del controllo della gestione corrente e degli investimenti. Possono essere incaricate dal Consiglio di effettuare indagini conoscitive relative al funzionamento dei servizi, all'attuazione dei programmi, progetti ed interventi, alla gestione di aziende, istituzioni ed altri organismi dipendenti dal Comune.

Le Commissioni provvedono all'esame preliminare degli atti di competenza del Consiglio, alle stesse rimessi dal Sindaco o rinviati dal Consiglio o richiesti dalla Commissione.

Le Commissioni provvedono all'esercizio delle funzioni di cui al precedente comma nel più breve tempo, riferendo al Consiglio con relazioni inviate al Sindaco e da questi illustrate all'assemblea consiliare. D'intesa con il Sindaco può riferire all'adunanza consiliare il Presidente della Commissione. I risultati delle indagini conoscitive sono riferiti dal Presidente della Commissione, entro il termine fissato dal Consiglio per l'espletamento dell'incarico.

Le Commissioni hanno potestà d'iniziativa per la presentazione di proposte di deliberazioni e mozioni, nell'ambito delle materie di loro competenza. Le eventuali proposte di deliberazioni

vengono rimesse al Sindaco, il quale le trasmette alla Giunta per conoscenza ed al Segretario comunale per l'istruttoria prevista dagli artt. 49, 97 e 151 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000. Quando l'istruttoria si conclude con i pareri favorevoli previsti dal citato art. 49, la proposta viene iscritta all'ordine del giorno della prima adunanza ordinaria del Consiglio. Se i pareri sono tutti o in parte contrari, la proposta è restituita alla Commissione che può riproporla soltanto dopo l'adeguamento dei contenuti alle osservazioni effettuate dagli organi tecnico-amministrativi. In ogni caso dovrà essere assicurata la copertura finanziaria.

Art. 14 (Segreteria delle Commissioni – Verbale delle sedute – Pubblicità dei lavori)

Le funzioni di Segretario della Commissione sono svolte da un dipendente comunale designato dal Sindaco.

Spetta al Segretario della Commissione organizzare il tempestivo recapito degli avvisi di deposito preventivo. Il Segretario provvede ad ogni altro adempimento necessario e conseguente al funzionamento della Commissione. Redige il verbale sommario delle adunanze che viene sottoscritto dallo stesso e quindi depositato con gli atti dell'adunanza. I verbali sono approvati nell'adunanza successiva a quella cui si riferiscono, con gli emendamenti eventualmente richiesti dai membri interessati.

In caso di indisponibilità di dipendenti comunali, svolgerà le funzioni di segretario un componente designato dal Presidente.

Art. 15 (Norma finale e transitoria)

Sino alla data di rinnovo degli organi dell'Amministrazione Comunale rimane confermata l'attuale composizione delle Commissioni Consiliari Permanenti.

Capo V COMMISSIONI SPECIALI

Art. 16 (Commissioni d'inchiesta)

Il Consiglio Comunale, nell'esercizio delle sue funzioni di controllo politico-amministrativo, su richiesta dei due quinti dei consiglieri assegnati, può costituire, nel suo interno, Commissioni speciali incaricate di effettuare accertamenti su fatti, atti, provvedimenti e comportamenti tenuti dai componenti degli organi elettivi, dai responsabili degli uffici e servizi, dai rappresentanti del Comune in altri organismi.

La deliberazione che costituisce la Commissione, da adottare a maggioranza assoluta, definisce l'oggetto e l'ambito dell'inchiesta ed il termine per concluderla e riferire al Consiglio Comunale. Della Commissione fanno parte rappresentanti di tutti i gruppi. Nel provvedimento di nomina, adottato con votazione palese, viene designato il Presidente della Commissione.

La Commissione ha tutti i poteri necessari per l'espletamento dell'incarico. Su richiesta del Presidente, il Sindaco mette a disposizione della Commissione gli atti, anche di natura riservata, afferenti all'oggetto dell'inchiesta o allo stesso connessi.

Al fine di acquisire tutti gli elementi di conoscenza necessari per l'espletamento dell'incarico ricevuto, la Commissione può disporre l'audizione di membri del Consiglio e della Giunta, del Revisore dei conti, del Segretario comunale, dei Responsabili degli uffici e servizi e dei loro dipendenti, dei rappresentanti del Comune in altri enti ed organismi. I soggetti invitati alle audizioni non possono rifiutarsi. La convocazione e le risultanze dell'audizione restano riservate fino alla presentazione al Consiglio della relazione della Commissione. Fino a quel momento i componenti della Commissione ed i soggetti uditi sono vincolati al segreto d'ufficio.

Le riunioni delle Commissioni avranno luogo durante l'orario lavorativo dei dipendenti comunali, in modo da consentire ad un dipendente del Comune di curare la redazione dei verbali.

La redazione dei verbali della Commissione viene effettuata da un dipendente comunale designato dal Sindaco.

Nella relazione al Consiglio la Commissione espone i fatti accettati ed i risultati delle indagini eseguite, escludendo comunicazioni e riferimenti acquisiti durante le audizioni e l'inchiesta che non sono risultati, direttamente o indirettamente, connessi con l'ambito della medesima: per gli stessi è mantenuto il segreto d'ufficio di cui al precedente quarto comma.

Il Consiglio Comunale, preso atto della relazione della Commissione, adotta i provvedimenti conseguenti se di sua competenza o, in caso diverso, esprime alla Giunta i propri orientamenti in merito alle deliberazioni che quella dovrà adottare entro un termine prestabilito.

Con la presentazione della relazione al Consiglio Comunale la Commissione conclude la propria attività ed è sciolta. Gli atti ed i verbali vengono dal Presidente consegnati al Segretario comunale per la conservazione nell'archivio dell'Ente.

Art. 17 (Commissioni di studio)

Il Consiglio Comunale può conferire ad una delle Commissioni di cui all'art. 10 l'incarico di studiare piani e programmi di rilevanza straordinaria, compresi fra le competenze allo stesso attribuite dalle leggi e dallo statuto, provvedendo per tale specifico fine ad assicurare alle Commissioni l'opera dei dipendenti comunali e di esperti esterni che hanno riconosciuta competenza nelle materie da trattare, scelti dal Consiglio nella deliberazione d'incarico. Con la deliberazione d'incarico sono stabilite le modalità e la durata dello stesso e, in via definitiva, le competenze dovute ai membri esterni, i tempi di pagamento e la copertura finanziaria a carico del bilancio dell'ente.

Il Presidente della Commissione riferisce al Consiglio, periodicamente, sull'avanzamento dei lavori e sottopone allo stesso, alla conclusione dell'incarico, la relazione e gli atti che costituiscono lo studio effettuato.

Capo VI

I CONSIGLIERI SCRUTATORI

Art. 18 (Designazione e funzioni)

All'inizio di ciascuna seduta, effettuato l'appello, il Presidente designa tre Consiglieri, incaricandoli delle funzioni di scrutatore. La minoranza, se presente, deve essere sempre rappresentata, con un proprio Consigliere fra gli scrutatori.

La regolarità delle votazioni palesi ed il loro esito sono accertate dal Sindaco, nella sua veste di presidente del consiglio. Nel caso di contestazioni sui voti espressi o di non corrispondenza fra il numero dei presenti rispetto ai votanti ed agli astenuti, il Sindaco dispone che la votazione sia ripetuta e che il risultato sia verificato con l'assistenza dei Consiglieri scrutatori.

L'assistenza degli scrutatori è obbligatoria per le votazioni a scrutinio segreto. Assistono il Sindaco nella verifica della validità delle schede e nel conteggio dei voti.

Nel verbale delle adunanze deve risultare per quali deliberazioni l'esito della votazione è stato verificato con l'intervento dei consiglieri scrutatori.

PARTE II

I CONSIGLIERI COMUNALI

Capo I NORME GENERALI

Art. 19 (Riserva di legge)

L'elezione del Consiglio Comunale, la sua durata in carica, il numero dei Consiglieri e le cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza per gli stessi, costituiscono materia regolata esclusivamente per legge.

Capo II

INIZIO E CESSAZIONE DEL MANDATO ELETTIVO

Art. 20 (Entrata in carica - Convalida)

I Consiglieri Comunali entrano in carica all'atto della proclamazione della loro elezione da parte del Sindaco ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.

Nella prima adunanza successiva all'elezione, il Consiglio Comunale, prima di deliberare su qualsiasi argomento, deve esaminare la condizione degli eletti.

Nel caso di successiva cessazione, per qualsiasi causa, dalla carica di Consigliere Comunale, si procede alla surrogazione nella prima adunanza che segue al verificarsi della stessa, convalidando l'elezione di colui che nella medesima lista ha riportato il maggior numero di preferenze dopo gli eletti, previo accertamento dell'insussistenza delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste nel Capo II del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

Art. 21 (Dimissioni)

Le dimissioni dalla carica di consigliere, redatte necessariamente per iscritto, senza particolari formalità devono essere presentate personalmente al protocollo dell'Ente o tramite persona delegata ai sensi dell'art. 38, comma 8, del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e indirizzate al Sindaco il quale le comunica al Consiglio Comunale nella seduta immediatamente successiva alla data delle dimissioni.

Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio deve procedere alla surroga, ai sensi del comma terzo del precedente art. 20, entro dieci giorni dalla data di presentazione delle dimissioni.

Art. 22 (Decadenza e rimozione dalla carica)

Qualora nel corso del mandato si rilevi l'esistenza di una causa di ineleggibilità preesistente alla elezione e non rimossa nei termini e nei modi previsti dall'art. 60 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n.267, il Consiglio Comunale pronuncia la decadenza dalla carica del Consigliere interessato.

Quando successivamente all'elezione si verifichi alcuna delle condizioni previste dall'art. 60 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, come causa di ineleggibilità, ovvero esista al momento dell'elezione o si verifichi successivamente alcuna delle condizioni di incompatibilità previste dall'art. 63 della legge predetta, il consiglio di cui l'interessato fa parte gliela contesta e attiva la procedura di cui all'art. 69 della legge citata. A conclusione della procedura, se la condizione di ineleggibilità o di incompatibilità risulta rimossa il Consiglio ne prende atto senza adottare provvedimenti nei confronti del Consigliere interessato. In caso contrario lo dichiara decaduto.

I Consiglieri comunali decadono dalla carica dalla data di passaggio in giudicato della sentenza di condanna per taluno dei delitti di cui all'art. 10 del D. Lgs. 235/2012 o da quella in cui diviene definitivo il provvedimento dell'Autorità Giudiziaria che commina una misura di prevenzione.

Le sentenze definitive di condanna ed i provvedimenti di cui all'art. 10, comma 1, del D. Lgs. 235/2012, emesse nei confronti di consiglieri comunali, sono immediatamente comunicate, dal pubblico ministero presso il giudice indicato nell'articolo 665 del codice di procedura penale, all'organo consiliare di rispettiva appartenenza, ai fini della dichiarazione di decadenza, ed al

prefetto territorialmente competente.

Il Sindaco, avuta conoscenza di uno dei provvedimenti di cui ai precedenti commi, convoca il Consiglio Comunale che prende atto degli stessi ed adotta le deliberazioni conseguenti.

Le cause di incandidabilità o di revoca/decadenza indicate nell'art. 10 D. Lgs. 235/2012 si applicano anche al Sindaco.

7. La decadenza dalla carica si applica anche al consigliere comunale che, senza giustificato motivo, non partecipi a tre sedute consecutive. Il Sindaco, verificatasi la terza ingiustificata assenza consecutiva assegna al consigliere un termine di dieci giorni per giustificare il suo comportamento, invitandolo a rimuovere i motivi dell'assenza. In difetto di giustificazione, il Sindaco sottopone al Consiglio la proposta di decadenza. Fino al momento della votazione che accoglie la proposta di decadenza, è in facoltà dell'interessato interrompere la procedura presentando giustificazioni al riguardo. E' fatto divieto al Consiglio di sindacare le motivazioni adottate.

La surrogazione dei Consiglieri decaduti o rimossi dalla carica ha luogo nella stessa seduta nella quale viene dichiarata la decadenza, previo accertamento dell'insussistenza di condizioni di ineleggibilità o incompatibilità per il soggetto surrogante.

Art. 23 (Sospensione dalle funzioni)

Sono sospesi di diritto dalla carica, in base al D. Lgs. 235/2012:

- i consiglieri che hanno riportato una condanna non definitiva per uno dei delitti indicati all'articolo 10, comma 1, lettera a), b) e c);
- i consiglieri che, con sentenza di primo grado, confermata in appello per la stessa imputazione, hanno riportato, dopo l'elezione o la nomina, una condanna ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per un delitto non colposo;
- i consiglieri nei cui confronti l'autorità giudiziaria ha applicato, con provvedimento non definitivo, una misura di prevenzione in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

La sospensione di diritto consegue, altresì, quando è disposta l'applicazione di una delle misure coercitive di cui agli articoli 284, 285 e 286 del codice di procedura penale nonché di cui all'art. 283, comma 1, del codice di procedura penale, quando il divieto di dimora riguarda la sede dove si svolge il mandato elettorale.

Nel periodo di sospensione i consiglieri sospesi, ove non sia possibile la sostituzione ovvero fino a quando non sia convalidata la supplenza, non sono computati al fine della verifica del numero legale, nè per la determinazione di qualsivoglia quorum o maggioranza qualificata.

La sospensione cessa di diritto di produrre effetti decorsi diciotto mesi. Nel caso in cui l'appello proposto dall'interessato avverso la sentenza di condanna sia rigettato anche con sentenza non definitiva, decorre un ulteriore periodo di sospensione che cessa di produrre effetti trascorso il termine di dodici mesi dalla sentenza di rigetto.

A cura della cancelleria del tribunale o della segreteria del pubblico ministero i provvedimenti giudiziari che comportano la sospensione sono comunicati al Prefetto, il quale, accettata la sussistenza di una causa di sospensione, provvede a notificare il relativo provvedimento agli organi che hanno convalidato l'elezione o deliberato la nomina.

Il Sindaco, ricevuta copia del provvedimento prefettizio, convoca il Consiglio Comunale che prende atto della sospensione decretata. Il Consigliere Comunale sospeso non può esercitare nessuna delle funzioni connesse e conseguenti a tale carica, sia nell'ambito del Comune, sia in enti, istituzioni ed organismi nei quali sia stato nominato in rappresentanza del Comune.

La sospensione cessa nel caso in cui nei confronti dell'interessato venga meno l'efficacia della

misura coercitiva ovvero venga emessa sentenza, anche se non passata in giudicato, di non luogo a procedere, di proscioglimento o di assoluzione o provvedimento di revoca della misura di prevenzione o sentenza di annullamento ancorchè con rinvio. In tal caso la sentenza o il provvedimento di revoca devono essere pubblicati nell'albo pretorio e comunicati alla prima adunanza dell'organo che ha proceduto all'elezione, alla convalida dell'elezione o alla nomina. Le cause di sospensione e decadenza di cui all'art. 11 del D. Lgs. 235/2012 si applicano anche al Sindaco.

Capo III DIRITTI

Art. 24 (Diritto di iniziativa)

I Consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni argomento sottoposto o da sottoporre a deliberazione del Consiglio Comunale. Esercitano tale diritto mediante la presentazione di proposte di deliberazione e di emendamenti alle deliberazioni iscritte all'ordine del giorno del Consiglio.

Ogni Consigliere ha facoltà di presentare proposte di deliberazioni nelle materie comprese nella competenza del Consiglio Comunale.

La proposta di deliberazione, formulata per iscritto ed accompagnata da una relazione illustrativa, è trasmessa al Sindaco e al Segretario comunale per l'istruttoria di cui agli artt. 49 e 151 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000. Il Segretario Comunale esprime parere anche sulla competenza del Consiglio a trattare l'argomento; quindi la proposta, completata dall'istruttoria, viene dal Sindaco trasmessa alla Commissione Permanente competente per materia, che esprime sulla stessa il proprio parere. Nel caso che la proposta risulti estranea alle competenze del Consiglio, non legittima o priva della copertura finanziaria, il Sindaco comunica al Consigliere proponente che la stessa non può essere sottoposta al Consiglio Comunale. La comunicazione è inviata per conoscenza ai Capigruppo. Se l'istruttoria si è conclusa favorevolmente, il Sindaco provvede all'iscrizione della stessa all'ordine del giorno del Consiglio Comunale indicando, con l'oggetto, il Consigliere proponente.

I Consiglieri hanno facoltà di presentare emendamenti sulle proposte di deliberazione iscritte all'ordine del giorno del Consiglio Comunale.

Costituiscono emendamenti le correzioni di forma, le modificazioni, integrazioni e parziali sostituzioni del testo della proposta di deliberazione. Gli emendamenti sono presentati, per iscritto entro il secondo giorno precedente quello dell'adunanza. Quando si tratta di proposte di variazione di limitata entità possono essere presentate, sempre per iscritto, al Sindaco nel corso della seduta. Ciascun Consigliere può presentare più emendamenti, modificarli o ritirarli fino al momento in cui la discussione è chiusa. Un emendamento ritirato dal proponente può essere fatto proprio da un altro Consigliere.

Le proposte di emendamenti pervenute prima dell'adunanza sono subito trasmesse dal Sindaco al Segretario comunale che ne cura con procedura d'urgenza l'istruttoria. Per le proposte di emendamento presentate nel corso dell'adunanza il Segretario comunale, su richiesta del Sindaco, esprime parere nell'ambito delle sue competenze. Su richiesta effettuata dal Segretario comunale, per acquisire i necessari elementi di valutazione, l'ulteriore trattazione della delibera viene rinviata a dopo l'ultimo punto all'ordine del giorno. Quando tali elementi non sono acquisibili nel corso della riunione, la deliberazione viene rinviata all'adunanza successiva.

Art. 25 (Diritto di presentazione di interrogazioni e mozioni)

I Consiglieri hanno diritto di presentare al Sindaco interrogazioni e mozioni su argomenti che riguardano direttamente le funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo del

Consiglio Comunale e le altre competenze allo stesso attribuite dalle leggi e dallo statuto. Le interrogazioni sono presentate entro il terzo giorno precedente quello stabilito per l'adunanza del Consiglio. Sono sempre formulate per iscritto e firmate dai proponenti.

Nessun Consigliere può presentare più di due interrogazioni o mozioni per la stessa seduta. L'interrogazione consiste nella richiesta rivolta al Sindaco o alla Giunta per avere informazioni circa la sussistenza o la verità di un fatto determinato o per conoscere i motivi ed i criteri in base ai quali è stato adottato un provvedimento o gli intendimenti con i quali ci si prefigge di operare in merito ad un determinato fatto o intervento.

Quando l'interrogazione ha carattere urgente può essere effettuata anche durante l'adunanza, subito dopo la trattazione di quelle presentate nei termini ordinari. Il Consigliere interrogante rimette copia del testo al Sindaco e ne dà lettura al Consiglio. Il Sindaco o l'Assessore delegato per materia, possono dare risposta immediata se dispongono degli elementi necessari. In caso contrario si riservano di dare risposta scritta all'interrogante entro 10 giorni da quello di presentazione.

Le mozioni devono essere presentate per iscritto al Sindaco, sottoscritte dal Consigliere proponente e sono iscritte all'ordine del giorno della prima adunanza del Consiglio che sarà convocata dopo la loro presentazione.

La mozione consiste in una proposta, sottoposta alla decisione del Consiglio comunale, nell'ambito delle competenze per lo stesso stabilite dalla legge e dallo statuto, riferita all'esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo, alla promozione di iniziative e di interventi da parte del Comune e degli enti ed organismi allo stesso appartenenti o ai quali il Comune partecipa. La mozione si conclude con una risoluzione ed è sottoposta all'approvazione del Consiglio, nelle forme previste per la votazione delle deliberazioni.

Art. 26 (Richiesta di convocazione del Consiglio)

Il Sindaco è tenuto a riunire il Consiglio comunale, in un termine non superiore a venti giorni, quando lo richieda almeno un quinto dei Consiglieri, inserendo all'ordine del giorno gli argomenti dagli stessi richiesti.

Il termine di cui al precedente comma decorre dal giorno nel quale perviene al Comune la richiesta dei Consiglieri, richiesta che viene registrata al protocollo generale dell'ente e immediatamente consegnata, a cura e sotto la responsabilità del Segretario comunale, al Sindaco.

Quando nella richiesta è precisato che per gli argomenti da iscrivere all'ordine del giorno il Consiglio comunale dovrà effettuare soltanto un esame ed un dibattito generale, senza adottare deliberazioni o risoluzioni, per ciascuno di essi i Consiglieri richiedenti devono allegare una relazione che illustra l'oggetto da trattare. Nel caso che sia proposta l'adozione di deliberazioni, la trattazione di interrogazioni e l'adozione di mozioni e risoluzioni, deve essere osservato quanto stabilito dagli artt. 24 e 25 del presente regolamento.

Nel caso dell'inosservanza dell'obbligo di convocazione del Consiglio, previa diffida, provvede il Prefetto ai sensi dell'art. 39, comma 5, del D. Lgs. 267/2000.

Art. 27 (Diritto di informazione e di accesso agli atti amministrativi)

I Consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, dalle sue aziende, istituzioni ed enti dipendenti, tutte le informazioni in loro possesso.

I Consiglieri comunali hanno diritto di accesso e di consultazione di tutti gli atti dell'Amministrazione Comunale, esclusi quelli riservati per legge o regolamento, in

conformità all'art. 10 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000, alla legge 7.8.1990, n. 241 e ss.mm.ii..

L'esercizio dei diritti di cui al primo e secondo comma è effettuato dai Consiglieri richiedendo direttamente le informazioni e la consultazione degli atti al Segretario comunale ed ai dirigenti o dipendenti responsabili preposti ai singoli uffici, servizi, aziende, istituzioni ed altri organismi. Per coordinare l'esercizio del diritto dei Consiglieri con le esigenze di funzionamento dell'organizzazione del Comune e degli altri enti, il Sindaco invia a tutti i Consiglieri l'elenco degli uffici o servizi comunali e degli altri enti ed aziende dipendenti, precisando nello stesso le funzioni esercitate, l'ubicazione, il nominativo del dipendente responsabile e del suo sostituto, i giorni di ogni settimana ed il relativo orario nel quale i Consiglieri comunali possono ottenere direttamente e senza alcun adempimento procedurale, informazioni e notizie ed effettuare la consultazione di atti utili all'espletamento del loro mandato. Tale facoltà sarà sempre assicurata nei giorni precedenti le riunioni del Consiglio Comunale.

I Consiglieri comunali sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge. Nei giorni che precedono il Consiglio comunale, per informazioni, chiarimenti e la visione di documenti attinenti delibere in approvazione, il Consigliere può accedere durante l'orario d'ufficio.

Art. 28 (Diritto al rilascio di copie di atti e documenti)

I Consiglieri comunali hanno diritto al rilascio di copia di deliberazioni del Consiglio e della Giunta, di verbali delle Commissioni consiliari permanenti, di verbali delle altre Commissioni comunali istituite per legge, dei bandi e dei verbali di gara, di ordinanze emesse dal Sindaco o da suoi delegati, di petizioni presentate dai cittadini e di richieste e proposte avanzate dagli organismi di partecipazione.

Nella richiesta scritta andranno indicati, se conosciuti, gli estremi dell'atto di cui si richiede copia oppure ogni utile riferimento atto ad individuare il documento. Il Consigliere comunale può utilizzare atti, documenti e informazioni ricevute nei limiti e con le finalità connesse all'esercizio del mandato elettorale ed è responsabile di ogni uso improprio.

Conformemente alla vigente normativa in materia di digitalizzazione della pubblica amministrazione (in particolare, art. 2 del D. Lgs. n.82/2005), qualora si tratti di esibire documentazione complessa e voluminosa, è legittimo il rilascio di supporti informatici al consigliere o la trasmissione mediante posta elettronica, in luogo delle copie cartacee.

L'esercizio del diritto di accesso da parte dei consiglieri non deve sostanziarsi in richieste assolutamente generiche ovvero meramente emulative.

Il rilascio delle copie cartacee o l'invio a mezzo di posta elettronica avviene con le modalità e nei termini stabiliti dalla legge e dal Regolamento comunale per l'accesso agli atti.

Capo IV

ESERCIZIO DEL MANDATO ELETTIVO

Art. 29 (Diritto di esercizio del mandato elettivo)

I Consiglieri comunali, per l'esercizio del mandato elettivo, hanno diritto ai permessi retribuiti ed alle aspettative non retribuite nei limiti ed alle condizioni stabilite dal Capo IV del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

Ai Consiglieri comunali è dovuta l'indennità di presenza per l'effettiva partecipazione ad ogni adunanza del Consiglio e per non più di un'adunanza al giorno. Se l'adunanza si protrae oltre le ore 24 del giorno per il quale è stata convocata, spetta ai consiglieri l'indennità

di presenza anche per il giorno successivo.

L'indennità di presenza è dovuta ai Consiglieri comunali nella stessa misura ed alle medesime condizioni, per l'effettiva partecipazione alle sedute delle Commissioni consiliari, formalmente istituite e convocate.

L'indennità di presenza è concessa anche per le sedute delle Commissioni comunali istituite da leggi statali o regionali.

Le indennità di presenza spettanti ai Consiglieri comunali nelle ipotesi in precedenza elencate non sono cumulabili nell'ambito della stessa giornata. Agli amministratori ai quali viene corrisposta l'indennità di carica previsto dall'art. 82, comma 7, del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000, non è dovuta l'indennità di presenza per la partecipazione alle adunanze del Consiglio comunale e delle Commissioni consiliari permanenti.

I Consiglieri comunali che risiedono fuori dal capoluogo del Comune - definito secondo il piano topografico dell'ultimo censimento - hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, entro i limiti del territorio provinciale, per la partecipazione alle sedute del Consiglio comunale, delle Commissioni consiliari permanenti e delle altre Commissioni di cui ai precedenti commi, nonché per la loro presenza necessaria presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate.

I Consiglieri comunali, formalmente e specificatamente delegati dal Sindaco a recarsi, per ragioni del loro mandato, fuori dal territorio comunale hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, nonché all'indennità di missione o al rimborso delle spese di pernottamento e soggiorno documentate, secondo quanto stabilito dalla legge e dall'apposito regolamento comunale. Tali norme si applicano anche per la partecipazione alle riunioni degli organi nazionali e regionali delle associazioni fra gli enti locali che hanno rilevanza nazionale.

Art. 30 (Partecipazione alle adunanze)

Il Consigliere comunale è tenuto a partecipare a tutte le adunanze del Consiglio.

Nel caso di assenza occorre darne giustificazione indicandone le ragioni per il tramite del Capo gruppo a cui il consigliere appartiene.

Ogni Consigliere può chiedere, con lettera diretta al Sindaco, di essere considerato in congedo per un periodo di tempo non superiore a tre mesi, senza obbligo di fornire motivazioni. Il Sindaco ne dà comunicazione al Consiglio, che ne prende atto, nella prima adunanza.

Delle giustificazioni e dei congedi viene presa nota a verbale.

Il Consigliere che si assenta definitivamente dall'adunanza deve, prima di lasciare la sala, avvertire il Segretario comunale perché se ne dia atto nel verbale della riunione.

Art. 31 (Astensione obbligatoria)

I Consiglieri comunali devono astenersi dal prendere parte direttamente o indirettamente in servizi, esazioni, forniture e somministrazioni continuative o ricorrenti, appalti, concessioni di lavori e gestione di servizi, incarichi professionali remunerati, riguardanti il Comune e le istituzioni, aziende ed organismi dallo stesso dipendenti o soggetti a controllo politico-amministrativo.

Tale obbligo sussiste sia quando si tratta di interesse proprio del Consigliere, sia dei loro congiunti o affini fino al quarto grado civile.

Le norme di cui ai commi precedenti si applicano anche nel caso di interessi, come sopra definiti, del coniuge o del convivente.

In tali casi il consigliere deve assentarsi dall'adunanza per tutto il tempo della discussione

e votazione delle relative deliberazioni.

I consiglieri obbligati ad astenersi o ad assentarsi ne informano il Segretario comunale, che dà atto a verbale dell'avvenuta osservanza di tale obbligo.

Art. 32 (Responsabilità personale – Esonero)

Il Consigliere comunale è responsabile, personalmente, dei voti espressi in favore o contro i provvedimenti deliberati dal Consiglio.

E' esente da responsabilità il Consigliere assente giustificato dall'adunanza o che per legittimi motivi non abbia preso parte alla deliberazione.

E' parimenti esente da responsabilità conseguente all'adozione di un provvedimento deliberativo il Consigliere che abbia dichiarato, prima della votazione, il proprio dissenso o abbia espresso voto contrario, chiedendo di far risultare a verbale la sua posizione.

Si applicano ai Consiglieri comunali le disposizioni in materia di responsabilità stabilite dal primo e quarto comma dell'art. 93 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

Capo V

NOMINE ED INCARICHI AI CONSIGLIERI COMUNALI

Art. 33 (Nomine e designazioni di Consiglieri comunali)

Nei casi in cui la legge, lo statuto od i regolamenti prevedono che di un determinato organo, collegio o commissione debba far parte un Consigliere comunale, questi deve essere sempre nominato o designato dal Consiglio.

Quando è stabilito che la nomina avviene per elezione da parte del Consiglio comunale, la stessa è effettuata in seduta pubblica, con voto palese.

Nei casi in cui è previsto espressamente che la nomina avvenga per designazione dei gruppi consiliari, compete a ciascun Capogruppo comunicare al Sindaco e al Consiglio, in seduta pubblica ed in forma palese, il nominativo del Consigliere designato. Il Consiglio approva, con voto palese, la costituzione dell'organo o della rappresentanza comunale espressa con le modalità di cui al presente comma.

Art. 34 (Funzioni rappresentative)

I Consiglieri partecipano alle cerimonie, celebrazioni e manifestazioni indette dall'Amministrazione comunale.

Per la partecipazione del Comune a particolari cerimonie o celebrazioni, può essere costituita una Delegazione consiliare. Essa interviene assieme al Sindaco ed alla Giunta comunale.

La Delegazione viene costituita dal Consiglio e, nei casi d'urgenza, dalla Conferenza dei Capi gruppo.

Parte III

FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

Capo I CONVOCAZIONE

Art. 35 (Competenza)

La convocazione del Consiglio comunale è disposta dal Sindaco.

Nel caso di assenza o impedimento del Sindaco la convocazione viene disposta da chi ne fa legalmente le veci, secondo lo statuto ed il presente regolamento.

Quando la convocazione del Consiglio è resa obbligatoria da norme di legge o di statuto, in

caso di inosservanza di tale obbligo provvede, previa diffida, il Prefetto.

Nel caso di richiesta di convocazione da parte di un quinto dei consiglieri, l'adunanza deve essere convocata entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta stessa per una data contenuta nei successivi 10 giorni.

Art. 36 (Avviso di convocazione)

La convocazione del Consiglio comunale è disposta a mezzo di avvisi, con le modalità di cui al presente regolamento.

L'avviso di convocazione contiene l'indicazione del giorno e dell'ora dell'adunanza e della sede dove la stessa sarà tenuta, con invito ai Consiglieri comunali a parteciparvi. Nel caso che siano previste sospensioni temporanee dei lavori nel corso della giornata di riunione, nell'avviso vengono indicati gli orari di inizio, interruzione e ripresa dell'adunanza. Quando è previsto che i lavori si svolgano in più giorni, sono indicate la data e l'ora di inizio di ciascuna riunione, con la precisazione che trattasi di prosecuzione della medesima adunanza.

L'avviso di convocazione precisa se l'adunanza ha carattere ordinario o straordinario o se viene convocata d'urgenza e se la stessa si tiene in prima o in seconda convocazione. Nell'avviso è indicato che gli argomenti da trattare sono quelli elencati nell'ordine del giorno.

L'avviso di convocazione e l'ordine del giorno sono muniti in calce del bollo del Comune e firmati dal Sindaco o da colui che lo sostituisce.

Il Consiglio comunale è normalmente convocato in adunanza ordinaria per l'esercizio delle funzioni e l'adozione dei provvedimenti previsti dalla legge e dallo statuto (ad es. per l'approvazione del bilancio preventivo, del rendiconto di gestione e delle linee programmatiche).

Il Consiglio è convocato in adunanza straordinaria quando la stessa sia ritenuta necessaria dal Sindaco, sia richiesta al Sindaco dalla maggioranza dei componenti della Giunta o da almeno un quinto dei Consiglieri.

Il Consiglio è convocato d'urgenza quando sussistono motivi rilevanti ed indilazionabili che rendono necessaria l'adunanza.

Art. 37 (Ordine del giorno)

L'elenco degli argomenti da trattare in ciascuna adunanza del Consiglio comunale ne costituisce l'ordine del giorno.

Spetta al Sindaco stabilire, rettificare o integrare l'ordine del giorno con proprie autonome decisioni, salvo l'obbligo di iscrivere le proposte di cui al successivo quarto comma.

L'iniziativa delle proposte da iscrivere all'ordine del giorno spetta al Sindaco, alla Giunta, ai Consiglieri comunali.

Per le proposte di deliberazioni, mozioni ed interrogazioni presentate dai Consiglieri comunali, si osserva quanto stabilito dagli artt. 24 e 25 del presente regolamento.

Gli argomenti sono indicati nell'ordine del giorno, pur con la necessaria **concisione**, con definizioni chiare e specifiche, tali da consentire ai Consiglieri di individuarne con certezza l'oggetto.

Sono elencati distintamente nell'ambito dell'ordine del giorno, sotto l'indicazione "seduta segreta", gli argomenti per i quali ricorrono le condizioni per la trattazione segreta. Tutti gli altri argomenti elencati sono trattati in seduta pubblica.

L'ordine del giorno è inserito o allegato all'avviso di convocazione del quale costituisce parte integrante.

Art. 38 (Avviso di convocazione - Consegna - Modalità)

L'avviso di convocazione del Consiglio, con l'ordine del giorno, deve essere notificato al domicilio del Consigliere in uno dei seguenti modi:

- mediante il messo comunale;
- mediante telegramma o raccomandata;
- mediante consegna dell'avviso nelle mani dell'interessato che sottoscrive per ricevuta;
- mediante comunicazione via pec o fax o sms o altra forma di comunicazione idonea ad attestare la ricevuta.

Il messo comunale e/o l'ufficio preposto alle comunicazioni rimette alla segreteria comunale le dichiarazioni di avvenuta notifica contenenti l'indicazione del giorno e dell'ora in cui la stessa è stata effettuata. La dichiarazione di avvenuta consegna può avere forma di elenco ricevuta, comprendente più Consiglieri comunali, sul quale vengono apposte le firme dei riceventi e del messo ovvero la ricevuta a stampa e/o digitale della comunicazione via pec e/o fax e/o sms ovvero altra forma analoga di ricevuta. La dichiarazione di consegna dell'avviso e dell'ordine del giorno è conservata a corredo degli atti dell'adunanza consiliare.

I Consiglieri comunali che non risiedono nel territorio comunale devono designare, entro dieci giorni dalla proclamazione, un domiciliatario nel Comune indicando, con comunicazione indirizzata al Sindaco, il nominativo e l'indirizzo della persona alla quale devono essere consegnati gli avvisi di convocazione e ogni altro atto attinente alla carica, esonerando l'Amministrazione comunale da qualsiasi responsabilità nel caso in cui il domiciliatario non provveda a recapitare tempestivamente tali documenti.

In ogni caso, qualora il Consigliere comunale non fornisca, entro il termine di dieci giorni dalla proclamazione, un proprio indirizzo di posta elettronica l'Amministrazione, a cura dell'ufficio Segreteria, assegna al Consigliere comunale un indirizzo pec (posta elettronica certificata) ai fini di ogni comunicazione.

La consegna dell'avviso di convocazione mediante P.E.C. si intende assolta con il recapito e la giacenza del documento nella casella di posta elettronica certificata di ciascun Consigliere. Il corretto invio della convocazione risulterà dal messaggio della ricevuta di "accettazione" da parte del servizio di posta certificata utilizzato dal Comune, mentre l'avvenuta consegna della convocazione risulterà dai messaggi della ricevuta di "consegna" da parte del servizio di posta elettronica certificata utilizzato da ciascun Consigliere. Il messaggio di convocazione inviato e le predette ricevute sono conservate in modalità digitale a corredo degli atti dell'adunanza consiliare.

Art. 39 (Avviso di convocazione – Consegna – Termini)

L'avviso di convocazione per le adunanze ordinarie deve essere consegnato ai Consiglieri almeno cinque giorni interi e liberi prima di quello stabilito per la riunione.

Per le adunanze straordinarie la consegna dell'avviso deve avvenire almeno tre giorni liberi e interi prima di quello stabilito per la riunione.

Nei termini di cui ai precedenti commi sono inclusi i giorni festivi ai sensi di legge.

Per le adunanze convocate d'urgenza, l'avviso deve essere consegnato almeno 24 ore prima di quella stabilita per la riunione.

L'avviso può anche contenere la data della seconda convocazione per il caso che, per qualsivoglia motivo, la riunione non abbia luogo alla data indicata per la prima convocazione. La data della seconda convocazione deve essere successiva a quella di prima convocazione almeno di 24 ore. Andrà comunicata ai consiglieri con provvedimento

autonomo soltanto nel caso non sia già stata indicata nell'avviso indicante la data di prima convocazione.

Nel caso che, dopo la consegna degli avvisi di convocazione, si debbano aggiungere all'ordine del giorno delle adunanze ordinarie e straordinarie argomenti urgenti o sopravvenuti, occorre darne avviso scritto ai Consiglieri almeno 24 ore prima della riunione, comunicando l'oggetto degli argomenti aggiunti.

L'eventuale ritardata consegna dell'avviso di convocazione è sanata quando il Consigliere interessato partecipa all'adunanza del Consiglio alla quale era stato invitato.

Nel caso il Consiglio non esaurisca nella data indicata la trattazione degli oggetti contenuti nell'ordine del giorno, i lavori verranno aggiornati a nuova data stabilita dal Sindaco sentito, senza formalità, i presidenti dei gruppi presenti in sala. Delle determinazioni del Sindaco si darà notizia ai soli consiglieri assenti, almeno 24 ore prima la data fissata per l'aggiornamento dei lavori.

Art. 40 (Ordine del giorno – Pubblicazione e diffusione)

L'elenco degli argomenti da trattare nelle adunanze ordinarie e straordinarie è pubblicato all'albo del Comune negli stessi termini indicati per la consegna ai consiglieri. Il Segretario comunale è responsabile che tale pubblicazione risulti ancora esposta nel giorno precedente la riunione ed in quello in cui la stessa ha luogo.

L'elenco degli argomenti da trattare nelle riunioni convocate d'urgenza e quelli relativi ad argomenti aggiunti all'ordine del giorno delle adunanze ordinarie e straordinarie, sono pubblicati all'albo comunale almeno 24 ore prima della riunione.

Copia dell'avviso di convocazione e dell'ordine del giorno delle adunanze - inclusi quelli aggiuntivi - viene inviata a cura della segreteria comunale, assicurandone il tempestivo recapito:

- ai Responsabili degli Uffici e Servizi;
- al Revisore dei conti;
- agli organi d'informazione - stampa e radiotelevisione - che hanno sede o uffici di corrispondenza nel Comune.

Il Sindaco, per le adunanze nelle quali saranno trattati argomenti di particolare importanza per la comunità, può disporre la pubblicazione di manifesti per render noto il giorno e l'ora di convocazione del consiglio e gli argomenti ai quali viene attribuita speciale rilevanza.

Capo II

ORDINAMENTO DELLE ADUNANZE

Art. 41 (Deposito degli atti)

Tutti gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno devono essere depositati presso la segreteria comunale almeno 48 ore prima della riunione a disposizione di tutti i Consiglieri.

Gli atti relativi alle adunanze convocate d'urgenza o ad argomenti aggiunti all'ordine del giorno, sono depositati almeno 24 ore prima della riunione.

Su richiesta del consigliere, gli atti possono essere trasmessi allo stesso mediante invio all'indirizzo email o pec fornito all'ufficio di segreteria dell'Ente.

Nessuna proposta può essere sottoposta a deliberazione definitiva del Consiglio se non è stata depositata entro i termini di cui ai precedenti commi, nel testo completo dei pareri di cui all'art. 49 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 corredata di tutti i documenti necessari

per consentirsi l'esame.

All'inizio dell'adunanza le proposte ed i documenti devono essere depositati nella sala dell'adunanza e nel corso di essa ogni Consigliere può consultarli.

Per gli atti relativi al bilancio e al conto consuntivo i termini di deposito dei relativi documenti sono disciplinati dal Regolamento di contabilità dell'Ente e dalla legge.

Art. 42 (Adunanze di prima convocazione)

Il Consiglio comunale, in prima convocazione, non può deliberare se non interviene almeno la metà dei Consiglieri assegnati al Comune.

L'adunanza si tiene all'ora fissata nell'avviso di convocazione. Il numero dei presenti viene accertato mediante l'appello nominale, eseguito dal Segretario comunale ed il risultato è annotato a verbale. Qualora i Consiglieri non siano inizialmente presenti nel numero prescritto, il Sindaco dispone che si rinnovi l'appello quando tale numero risulta raggiunto.

Nel caso in cui, trascorsa un'ora da quella fissata nell'avviso di convocazione ed eseguito l'appello, sia constatata la mancanza del numero dei Consiglieri necessario per validamente deliberare, il Sindaco ne fa prendere atto a verbale e dichiara "deserta" l'adunanza.

Dopo l'appello effettuato all'inizio dell'adunanza, si presume la presenza in aula del numero dei Consiglieri richiesto per la legalità della riunione. I Consiglieri che entrano o che si assentano dall'adunanza dopo l'appello, sono tenuti a darne avviso al Segretario comunale il quale, quando in base a tali comunicazioni accerta che i presenti sono in numero inferiore a quello previsto dal primo comma, avverte il Sindaco che può far richiamare in aula i Consiglieri momentaneamente assentatisi e, in caso ne ravvisi la necessità, dispone la ripetizione dell'appello. Se dall'appello risulta che il numero dei Consiglieri è inferiore a quello necessario, il Sindaco dispone, a sua discrezione la sospensione temporanea della seduta. Cessata la sospensione viene effettuato un nuovo appello dei presenti. Ove dallo stesso risulti che il numero dei presenti è ancora inferiore a quello prescritto per la validità dell'adunanza, questa viene dichiarata deserta per gli argomenti a quel momento rimasti da trattare. Di ciò viene preso atto a verbale, indicando il numero dei Consiglieri presenti al momento della chiusura della riunione.

I Consiglieri che escono dalla sala prima della votazione non si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza.

Art. 43 (Adunanze di seconda convocazione)

L'adunanza di seconda convocazione fa seguito, in giorno diverso, per ogni argomento iscritto all'ordine del giorno, ad altra riunione andata deserta per mancanza del numero legale.

L'adunanza che segue ad una prima iniziata con il numero legale dei presenti ed interrotta nel suo corso per essere venuto meno il numero minimo dei Consiglieri, è pure essa di seconda convocazione per gli affari rimasti da trattare nella prima.

Nell'adunanza di seconda convocazione, che deve aver luogo in un giorno diverso da quello in cui fu convocata la prima, le deliberazioni, escluse quelle di cui al comma successivo, sono valide purché intervengano almeno quattro Consiglieri.

Nelle adunanze di seconda convocazione non possono essere discussi e deliberati, se non vi sia la partecipazione di almeno la metà dei Consiglieri assegnati al Comune, i seguenti atti:

- la costituzione di istituzioni e di aziende speciali; lo statuto delle aziende speciali;
- la partecipazione a società di capitali; l'assunzione diretta di pubblici servizi;
- la disciplina generale delle tariffe per la fruizione di beni e di servizi; i bilanci annuali e pluriennali e la relazione previsionale;

- i programmi di opere pubbliche;
- il conto consuntivo;
- i regolamenti;
- l'istituzione e l'ordinamento dei tributi;
- la disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni di personale;
- le dotazioni organiche con il fabbisogno del personale e le relative variazioni, per gli adempimenti di competenza del Consiglio comunale;
- la contrazione di mutui e l'emissione di prestiti obbligazionari;
- l'esame della relazione su gravi irregolarità presentata dal Revisore dei conti.

Il giorno e l'ora delle sedute di seconda convocazione sono stabiliti nell'avviso di convocazione. La convocazione viene effettuata con avvisi scritti la cui consegna ha luogo con le modalità previste per la prima convocazione e nel termine di cui al quinto comma dell'art. 39.

Quando l'avviso spedito per la prima convocazione stabilisca anche il giorno e l'ora per la seconda, nel caso che essa si renda necessaria, il Sindaco è tenuto ad inviare l'invito per la stessa ai soli Consiglieri che non sono intervenuti alla prima convocazione o che sono risultati assenti al momento in cui tale seduta, legalmente costituitasi, fu dichiarata deserta. Tali avvisi devono essere consegnati almeno 24 ore prima di quella fissata per la seconda convocazione.

Trascorsa un'ora da quella fissata per l'inizio della seduta di seconda convocazione ed ove manchi il numero minimo previsto per renderla valida, essa viene dichiarata deserta.

Qualora siano iscritti all'ordine del giorno della seduta di seconda convocazione argomenti compresi fra quelli elencati al precedente quarto comma, il Consiglio provvede a deliberare su di essi soltanto nel caso che sia presente almeno la metà dei Consiglieri assegnati al Comune. In caso contrario gli stessi vengono rinviati ad altra adunanza di prima convocazione.

Quando l'urgenza lo richieda, all'ordine del giorno di un'adunanza di seconda convocazione possono essere aggiunti argomenti non compresi nell'ordine del giorno di quella di prima convocazione andata deserta. Tali argomenti devono essere iscritti e trattati nella riunione dopo quelli di seconda convocazione e per essi la seduta ha il carattere e richiede le presenze previste per la prima convocazione. L'aggiunta di tali affari deve essere resa nota a tutti i Consiglieri con avviso da inviarsi almeno 24 ore prima dell'adunanza. In questo caso può essere richiesto il rinvio della loro trattazione in conformità a quanto stabilito dall'art. 39 del presente regolamento.

Nel caso di affari volontariamente rinviati dal Consiglio per la trattazione in una seduta successiva oppure di seduta che segue ad altra che fu volontariamente interrotta per motivo diverso dalla mancanza del numero legale dei presenti, la nuova adunanza mantiene il carattere di "prima convocazione".

Art. 44 (Partecipazione dell'Assessore non Consigliere)

L'Assessore non consigliere partecipa alle adunanze del Consiglio comunale con funzioni di relazione e diritto d'intervento, ma senza diritto di voto.

La sua partecipazione alle adunanze del Consiglio comunale non è computata ai fini della determinazione delle presenze necessarie per la legalità della seduta e delle maggioranze per le votazioni.

Capo III - PUBBLICITA' DELLE ADUNANZE

Art. 45 (Adunanze)

Le adunanze del Consiglio comunale sono pubbliche, salvo quanto stabilito dal presente articolo.

Nell'apposito spazio riservato al pubblico, chiunque può assistere alle adunanze.

L'adunanza del Consiglio comunale si tiene in forma segreta quando vengono trattati argomenti che comportano apprezzamento delle capacità, moralità, correttezza o esaminati fatti e circostanze che richiedono valutazioni delle qualità morali e delle capacità professionali di persone.

Gli argomenti da esaminare in seduta segreta sono precisati nell'ordine del giorno dell'adunanza.

Quando nella discussione di un argomento in seduta pubblica siano introdotte valutazioni sulla moralità, correttezza, capacità e comportamenti di persone, il Sindaco invita i Consiglieri a chiuderla, senza ulteriori interventi. Può anche stabilire che la riunione continui in seduta segreta. Può anche, su richiesta di almeno un consigliere, rimettere al Consiglio la decisione in merito al passaggio in seduta segreta per continuare il dibattito. Stabilito di continuare in seduta segreta il Sindaco dispone che le persone estranee al Consiglio, escluse quelle di cui al successivo comma, escano dall'aula.

Durante le adunanze segrete possono restare in aula, oltre ai componenti del Consiglio, soltanto eventuali assessori "esterni" ed il Segretario comunale e, se richiesto, il Responsabile del Servizio, tutti vincolati al segreto d'ufficio.

Art. 46 (Adunanze "aperte")

Quando si verificano le particolari condizioni previste dallo statuto o rilevanti motivi d'interesse della comunità lo fanno ritenere necessario il Sindaco, sentita la Giunta e la Conferenza dei Capigruppo, può convocare l'adunanza "aperta" del Consiglio comunale, nella sua sede abituale o anche nei luoghi particolari previsti dall'art. 3 del presente regolamento.

Tali adunanze hanno carattere straordinario ed alle stesse, con i Consiglieri comunali, possono essere invitati Parlamentari, rappresentanti della Regione, della Provincia, di altri Comuni, delle circoscrizioni, degli organismi di partecipazione popolare e delle associazioni sociali, politiche e sindacali interessate ai temi da discutere.

In tali particolari adunanze il Sindaco, garantendo la piena libertà di espressione dei membri del Consiglio comunale, consente anche interventi dei rappresentanti come sopra invitati, che portano il loro contributo di opinioni, di conoscenze, di sostegno e illustrano al Consiglio comunale gli orientamenti degli enti e delle parti sociali rappresentate.

Durante le adunanze "aperte" del Consiglio comunale non possono essere adottate trattati affari di ordinaria competenza istituzionale del Consiglio o assunti, anche in linea di massima, impegni di spesa a carico del Comune.

Capo IV

DISCIPLINA DELLE ADUNANZE

Art. 47 (Comportamento dei Consiglieri)

Nella discussione degli argomenti i Consiglieri comunali hanno il più ampio diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi e censure, ma essi devono riguardare atteggiamenti, opinioni o comportamenti politico-amministrativi.

Tale diritto è esercitato escludendo qualsiasi riferimento alla vita privata e alle qualità personali di alcuno e va in ogni caso contenuto entro i limiti della buona educazione, della saggia prudenza e del civile rispetto. Non è consentito fare imputazioni di mala intenzione, che possano offendere l'onorabilità di persone.

Se un Consigliere turba l'ordine, pronuncia parole sconvenienti o lede i principi affermati nei precedenti commi, il Sindaco lo richiama, nominandolo.

Dopo un secondo richiamo all'ordine, fatto ad uno stesso Consigliere nella medesima seduta senza che questo tenga conto delle osservazioni rivoltegli, il Sindaco deve interdirlgli la parola fino alla conclusione dell'affare in discussione. Se il Consigliere contesta la decisione, il Consiglio, senza ulteriore discussione, decide con votazione in forma palese in merito alle determinazioni da adottare secondo la proposta formalizzata, seduta stante, dal Sindaco.

Art. 48 (Ordine della discussione)

I Consiglieri comunali prendono posto nell'aula consiliare con il gruppo di appartenenza. Ove richiesto da almeno un gruppo, l'attribuzione iniziale dei posti viene effettuata dal Sindaco, sentita la Conferenza dei Capi gruppo.

I Consiglieri partecipano alle adunanze seduti nei posti loro assegnati e parlano dal loro posto, rivolti al Sindaco ed al Consiglio.

I Consiglieri che intendono parlare ne fanno richiesta al Sindaco all'inizio del dibattito o al termine dell'intervento di un collega.

Devono essere evitate le discussioni ed i dialoghi fra i Consiglieri. Ove essi avvengano, il Sindaco deve intervenire togliendo la parola a tutti coloro che hanno dato origine al dialogo e rendendola solo al Consigliere iscritto a parlare.

Solo al Sindaco è permesso di interrompere chi sta parlando, per richiamo al regolamento o ai termini di durata degli interventi dallo stesso stabiliti.

Ogni intervento deve riguardare unicamente la proposta in discussione, può toccare anche argomenti connessi. Nel caso in cui il Consigliere non si attenga a quanto con il presente articolo disposto, il Sindaco lo richiama all'ordine ove lo stesso persista nel divagare, gli inibisce di continuare a parlare.

Nessun intervento, quando sia contenuto nei limiti fissati dal regolamento, può essere interrotto per la sua continuazione nell'adunanza successiva.

Art. 49 (Comportamento del pubblico)

Il pubblico che assiste alle adunanze del Consiglio deve restare nell'apposito spazio allo stesso riservato, tenere un comportamento corretto, astenersi da ogni manifestazione di assenso o dissenso dalle opinioni espresse dai Consiglieri o dalle decisioni adottate dal Consiglio.

Non è consentita l'esposizione di cartelli, di striscioni e l'uso di qualsiasi altro mezzo che interferisca con l'esercizio delle funzioni del Consiglio o rechi disturbo allo stesso.

I poteri per il mantenimento dell'ordine nella parte della sala destinata al pubblico spettano discrezionalmente al Sindaco, che li esercita avvalendosi, ove occorra, dell'opera degli agenti di polizia municipale. A tal fine uno di essi è sempre comandato di servizio per le adunanze del Consiglio comunale, alle dirette dipendenze del Sindaco.

La forza pubblica può entrare nell'aula solo su richiesta del Sindaco.

Quando da parte di persone che assistono all'adunanza viene arrecato turbamento ai lavori della stessa o al pubblico presente, il Sindaco, dopo averle verbalmente diffidate a tenere un comportamento conforme a quanto stabilito dal primo comma, può ordinarne l'allontanamento dalla sala fino al termine dell'adunanza.

Quando nella sala delle adunanze si verificano disordini e risultano vani i richiami del Sindaco, egli abbandona il seggio e dichiara sospesa la riunione fino a quando non riprende il suo posto. Se alla ripresa dell'adunanza i disordini proseguono il Sindaco, udito il parere dei consiglieri, la dichiara definitivamente interrotta. Il Consiglio sarà riconvocato, con le modalità indicate negli articoli precedenti per il completamento dei lavori.

Art. 50 (Ammissione di funzionari e consulenti in aula)

Il Sindaco, per le esigenze della Giunta o su richiesta di uno o più assessori o consiglieri, può invitare nella sala i funzionari comunali perché riferiscano o diano informazioni su quanto si ritenga necessario. Possono essere altresì invitati, per fornire illustrazioni e chiarimenti, consulenti e professionisti incaricati di progettazioni e studi per conto dell'Amministrazione. Effettuate le comunicazioni e risposto ad eventuali quesiti rivolti dal Sindaco o dai Consiglieri, i predetti funzionari e consulenti vengono congedati e lasciano l'aula, restando a disposizione se in tal senso richiesti.

Capo V ORDINE DEI LAVORI

Art. 51 (Comunicazioni)

All'inizio dell'adunanza, concluse le formalità preliminari, il Sindaco effettua eventuali comunicazioni proprie e della Giunta sull'attività del Comune e su fatti ed avvenimenti di particolare interesse per la Comunità.

Dopo l'intervento del Sindaco e/o degli assessori, un Consigliere per ciascun gruppo può effettuare comunicazioni su argomenti compresi fra quelli indicati al precedente comma.

Le comunicazioni devono essere contenute in un tempo non superiore a cinque minuti per ogni argomento trattato.

Sulle comunicazioni può intervenire, per associarsi o dissentire, un Consigliere per ciascun gruppo, per un tempo non superiore a cinque minuti.

Art. 52 (Interrogazioni)

La trattazione delle interrogazioni avviene esclusivamente nelle adunanze ordinarie nella parte iniziale della seduta pubblica, dopo le comunicazioni.

Lo svolgimento delle interrogazioni e delle interpellanze non potrà occupare più di un'ora per ogni adunanza consiliare.

L'esame delle interrogazioni viene effettuato nell'ordine cronologico di presentazione.

Se il Consigliere proponente non è presente al momento in cui deve illustrare la sua interrogazione, questa si intende ritirata, salvo che il presentatore non ne abbia chiesto il rinvio ad altra adunanza.

L'interrogazione è sinteticamente illustrata al Consiglio dal presentatore, con riferimento al testo della stessa depositato, almeno 24 ore prima dell'adunanza, negli atti dell'adunanza. Conclusa l'illustrazione il Sindaco può dare direttamente risposta alla interrogazione o demandare all'Assessore delegato per materia di provvedervi.

L'illustrazione e la risposta devono essere contenute, ciascuna, nel tempo di 10 minuti. Le risposte nel corso della seduta possono essere sommarie, con riserva di una precisazione puntuale e per iscritto in seguito.

Alla risposta può replicare solo il Consigliere interrogante, per dichiarare se sia soddisfatto o meno e per quali ragioni, contenendo il suo intervento entro il tempo di 5 minuti.

Alla replica del Consigliere può seguire, a chiusura, un breve intervento del Sindaco o dell'Assessore delegato per materia.

Nel caso che l'interrogazione sia stata presentata da più Consiglieri il diritto di illustrazione e di replica spetta ad uno solo di essi, di regola al primo firmatario.

Le interrogazioni relative a fatti strettamente connessi tra loro vengono trattate contemporaneamente.

Le interrogazioni riguardanti un particolare argomento iscritto all'ordine del giorno della seduta, sono discusse al momento della trattazione dell'argomento al quale si riferiscono.

Art. 53 (Interrogazioni urgenti)

I Consiglieri possono presentare interrogazioni urgenti, dandone lettura al Consiglio e consegnando al Sindaco il testo. Il Sindaco o l'Assessore delegato, ove dispongano degli elementi necessari, provvedono a dare risposta immediata all'interrogante. In caso contrario, sono tenuti a inviare risposta scritta all'interrogante entro i dieci giorni successivi all'adunanza.

Esaurite le comunicazioni e la trattazione delle interrogazioni, da contenersi nel termine massimo di un'ora, il Sindaco fa concludere la discussione di quella che è a quel momento in esame e rinvia le altre eventualmente rimaste da trattare alla successiva seduta del Consiglio comunale.

Nelle adunanze nelle quali vengono discussi il bilancio preventivo, il conto consuntivo, il piano regolatore e le sue varianti generali, non è iscritta all'ordine del giorno la trattazione delle interrogazioni.

Quando i Consiglieri proponenti richiedono risposta scritta, la stessa viene data dal Sindaco entro 10 giorni dalla richiesta, salvo i casi d'urgenza e l'interrogazione non viene iscritta all'ordine del giorno del Consiglio.

Se i Consiglieri interroganti non richiedono espressamente l'iscrizione dell'interrogazione all'ordine del giorno del Consiglio comunale, si intende che per la stessa è richiesta risposta scritta.

Art. 54 (Ordine di trattazione degli argomenti)

Il Consiglio comunale, concluse le comunicazioni e la trattazione delle interrogazioni, procede all'esame degli argomenti secondo l'ordine del giorno. L'ordine di trattazione degli argomenti può essere modificato per decisione del Sindaco o su richiesta di un Consigliere, qualora alcuno dei membri del Consiglio si opponga. Nel caso di opposizioni, decide il Consiglio con votazione a maggioranza, senza discussione.

Il Consiglio non può discutere né deliberare su argomenti che non risultino iscritti all'ordine del giorno della seduta, salvo quanto stabilito dai commi seguenti.

Per le proposte che abbiano per fine di provocare una manifestazione degli orientamenti e delle opinioni del Consiglio, e sempre che esse non abbiano riflessi diretti o indiretti sul bilancio o sul patrimonio dell'Ente, né modifichino norme di funzionamento dei servizi e attività del Comune non è necessaria la preventiva iscrizione all'ordine del giorno. Sono presentate in sede di comunicazioni e discusse entro i termini di tempo previsti dal primo comma del precedente articolo. Se non rientrano entro tali termini la loro trattazione viene rinviata alla seduta successiva ed è iscritta nel relativo ordine del giorno.

Non è necessaria la preventiva iscrizione di una proposta incidentale, quand'essa venga presentata nel corso della discussione della proposta principale.

Il Sindaco può fare, nel corso della seduta, comunicazioni estranee agli argomenti all'ordine del giorno, quando riguardino fatti di particolare importanza sopravvenuti o dei quali abbia avuto notizia a seduta iniziata.

Art. 55 (Discussione – Norme generali)

Terminata l'illustrazione di un argomento da parte del relatore, il Sindaco dà, nell'ordine, la parola a coloro che hanno richiesto di intervenire. Quando, dopo che il Sindaco ha invitato i consiglieri alla discussione, nessuno domanda la parola, la proposta viene messa in votazione. I componenti del Consiglio parlano dal proprio posto rivolti al Sindaco anche quando si tratta di rispondere ad argomenti svolti da altri. Non sono ammesse discussioni o spiegazioni a dialogo tra i componenti del Consiglio comunale.

Gli interventi non possono eccedere di norma la seguente durata:

- Illustrazioni e replica del Sindaco, degli Assessori e dei Consiglieri incaricati: dieci minuti per ciascun intervento;
- Interventi sulle proposte di deliberazione: dieci minuti per ciascun intervento;
- Questioni pregiudiziali e sospensive: cinque minuti per l'illustrazione e cinque per l'intervento contrario;
- Emendamenti: cinque minuti per l'illustrazione di ciascun emendamento e per ciascun intervento ove previsto;
- Mozioni e ordini del giorno: dieci minuti per l'illustrazione, per la replica e per ciascun intervento;
- Fatto personale: tre minuti per l'esposizione, tre per l'eventuale risposta.

I termini di tempo previsti nel comma precedente sono raddoppiati per le discussioni relative all'approvazione di programmi di opere pubbliche, bilancio, rendiconto, piano di assetto del territorio e relative varianti, progetti di grandi infrastrutture.

Nessun consigliere può parlare più di una volta sullo stesso argomento. A nessuno è permesso di interrompere l'oratore tranne per richiamo al regolamento da parte del Sindaco.

Dichiarata chiusa la discussione, la parola può essere concessa, per le dichiarazioni di voto, ad un solo consigliere per ogni gruppo e per la durata non superiore, per ciascuno, a 5 minuti. Qualora uno o più consiglieri di un gruppo dissentano dalla posizione dichiarata dal capogruppo, hanno diritto anch'essi di intervenire, precisando la loro posizione nel richiedere la parola. I loro interventi devono essere contenuti entro il limite di tempo di 5 minuti.

Art. 56 (Questione pregiudiziale e sospensiva)

La questione pregiudiziale si ha quando viene richiesto che un argomento non sia discusso, precisandone i motivi. La questione pregiudiziale può essere posta anche prima della votazione della deliberazione, proponendone il ritiro.

La questione sospensiva si ha quando viene richiesto il rinvio della trattazione dell'argomento ad altra adunanza, precisandone i motivi. Può essere posta anche prima della votazione della deliberazione, richiedendo che la stessa sia rinviata ad altra riunione.

Le questioni pregiudiziali e sospensive poste prima dell'inizio della discussione di merito vengono esaminate e poste in votazione prima di procedere all'esame dell'argomento cui si riferiscono. Sulle relative proposte può parlare, oltre al proponente - o ad uno di essi, nel caso che la proposta sia stata presentata da più assessori o consiglieri - un Consigliere per ciascun gruppo, per non oltre cinque minuti. Il Consiglio decide a maggioranza dei presenti, con votazione palese.

Art. 57 (Fatto personale)

Costituisce "fatto personale" l'essere attaccato sulla propria condotta o sentirsi attribuire fatti ritenuti non veri o opinioni e dichiarazioni diverse da quelle espresse.

Il Consigliere che domanda la parola per fatto personale deve precisarne i motivi e il Sindaco decide se il fatto sussiste o meno. Se il Consigliere insiste anche dopo la pronuncia negativa

del Sindaco decide il Consiglio, senza discussione, con votazione palese.

Possono rispondere a chi ha preso la parola per fatto personale unicamente chi lo ha provocato. Gli interventi sul fatto personale non possono durare, nel loro complesso, per più di dieci minuti.

Qualora nel corso della discussione un Consigliere sia accusato di fatti che ledono la sua onorabilità, può chiedere al Sindaco di far nominare dal Consiglio, nel suo interno, una commissione composta da tre membri che indaghi e riferisca sulla fondatezza dell'accusa.

La commissione riferisce per scritto, entro il termine assegnatole.

Il Consiglio prende atto delle conclusioni della commissione, senza votazioni.

Art. 58 (Termine dell'adunanza)

L'ora entro la quale si concludono le adunanze è stabilita periodicamente dal Consiglio, su proposta presentata dal Sindaco, udita la Conferenza dei Capigruppo.

Il Consiglio può decidere, all'inizio o nel corso di un'adunanza, di continuare i suoi lavori oltre il termine normalmente fissato, per concludere la trattazione degli affari iscritti all'ordine del giorno o di quelli che hanno particolare importanza o urgenza.

Esaurita la trattazione di tutti gli argomenti iscritti all'ordine del giorno, il Sindaco dichiara conclusa la riunione.

Nel caso in cui il Consiglio proceda nei suoi lavori fino all'ora preventivamente stabilita ed al compimento della stessa rimangano ancora da trattare altri argomenti iscritti all'ordine del giorno, viene concluso l'esame e la votazione della deliberazione in discussione, dopo di che il Sindaco dichiara terminata l'adunanza, avvertendo i Consiglieri che i lavori proseguiranno nel giorno eventualmente già stabilito nell'avviso di convocazione. Nel caso l'avviso di convocazione nulla disponga al riguardo, il Sindaco aggiorna i lavori a data che fissa direttamente, disponendo per la notifica di tale data ai soli consiglieri a quel momento assenti. Nel caso il Sindaco nulla disponga al momento dello scioglimento della seduta, il Consiglio verrà riconvocato per completare la trattazione degli argomenti non esauriti nelle forme normali.

Capo VI

PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE - IL VERBALE

Art. 59 (La partecipazione del Segretario all'adunanza)

Il Segretario comunale partecipa alle adunanze del Consiglio ed esercita le sue funzioni richiedendo al Sindaco di intervenire sia per fornire informazioni e chiarimenti al fine di facilitare l'esame dell'argomento in discussione, sia per esprimere il suo parere di legittimità quando il Consiglio intende assumere una deliberazione difforme dalla proposta sulla quale egli ha espresso il parere di competenza in sede istruttoria.

Il Segretario, su invito del Sindaco, provvede ad informare il Consiglio sul funzionamento dell'organizzazione comunale.

Art. 60 (Il verbale dell'adunanza – Redazione e firma)

Il verbale delle adunanze è l'atto pubblico che documenta la volontà espressa, attraverso le deliberazioni adottate, dal Consiglio Comunale.

Alla sua redazione provvede il Segretario comunale che può avvalersi di personale di sua fiducia a ciò adibito o del Vice Segretario comunale ove nominato.

Il verbale riporta i motivi principali delle discussioni ed il numero dei voti favorevoli, contrari ed astenuti su ogni proposta. Da esso deve risultare quando la seduta abbia avuto luogo in

forma segreta e se la votazione è avvenuta a scrutinio segreto.

Gli interventi e le dichiarazioni che vengono fatte dai consiglieri nel corso delle discussioni sono riportati esprimendo con la massima chiarezza e completezza possibile i concetti espressi da ciascun oratore. Quando gli interessati ne facciano richiesta al Sindaco, i loro interventi vengono riportati integralmente a verbale, purché il relativo testo scritto sia fatto pervenire al Segretario prima della sua lettura al Consiglio.

Eventuali ingiurie, allusioni o dichiarazioni offensive o diffamatorie non devono essere riportate a verbale. Soltanto quando il Consigliere che si ritiene offeso ne faccia richiesta, nel corso dell'adunanza, le stesse sono, in modo conciso, iscritte a verbale.

Il verbale della seduta segreta è redatto in modo da contenere la sintesi della discussione, senza scendere in particolari che possano recar danno alle persone, salvo i casi nei quali si debbano esprimere necessariamente giudizi sul loro operato.

Quando siano discussi problemi che riguardano interessi patrimoniali del Comune, il verbale deve essere compilato in modo da non compromettere gli interessi stessi rispetto ai terzi.

Il verbale delle adunanze è firmato dal Sindaco e dal Segretario comunale o da chi lo sostituisce.

Il Consiglio può, altresì, affidare le funzioni di Segretario comunale al consigliere più giovane d'età, in caso di assenza o impedimento o di astensione prevista dalla legge del Segretario o di chi lo sostituisce.

Art. 61 (Registrazione e videoripresa delle sedute)

Le sedute del consiglio comunale possono essere oggetto di ripresa audiovisiva, con possibilità di diffusione su rete internet o su rete televisiva, allo scopo di consentire la partecipazione dei cittadini all'attività politico-amministrativa dell'Ente.

Le registrazioni, autenticate dal Segretario Comunale, sono conservate per almeno un anno; in caso di necessità o per fondate motivazioni, i singoli consiglieri possono, tramite il Sindaco/Presidente, riscontrare quanto registrato. In caso di ulteriore necessità si provvederà alla trascrizione integrale o parziale delle registrazioni. L'atto trascritto sarà messo a disposizione di tutti i consiglieri a cura del Sindaco/Presidente.

Le modalità di registrazione e la trasmissione e utilizzazione delle registrazioni delle sedute, ove ritenuto non sufficiente il presente articolo, potranno essere oggetto di apposito Regolamento per la disciplina delle riprese audiovisive delle sedute del Consiglio comunale, da approvarsi con delibera consiliare.

PARTE IV

ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO POLITICO – AMMINISTRATIVO

Capo I

FUNZIONI DI INDIRIZZO POLITICO-AMMINISTRATIVO

Art. 62 (Criteri e modalità)

Il Consiglio Comunale definisce i propri indirizzi politico-amministrativi, stabilendo la programmazione generale dell'ente ed adottando gli atti fondamentali che ne guidano operativamente l'attività, con particolare riguardo:

- agli atti che determinano il quadro istituzionale comunale, comprendente i regolamenti per il funzionamento degli organi elettivi e degli istituti di partecipazione popolare, gli organismi costituiti per la gestione di servizi, le forme associative e di collaborazione con altri soggetti;

- agli atti che costituiscono l'ordinamento organizzativo comunale, quali i regolamenti per il funzionamento degli uffici e dei servizi, del personale e dell'organizzazione amministrativa dell'ente, la disciplina dei tributi e delle tariffe;
- agli atti di pianificazione finanziaria annuale e pluriennale, bilanci, programmi di opere pubbliche e piani di investimenti;
- agli atti di pianificazione urbanistica del territorio ed a quelli di programmazione attuativa;
- agli indirizzi formalmente rivolti alla Giunta, all'organizzazione generale dell'ente, alle aziende speciali ed agli enti dipendenti, relativi a tutte le attività del Comune.

Il Consiglio, con gli atti di pianificazione operativa e finanziaria annuale e pluriennale definisce per ciascun programma, intervento o azione progettuale, i risultati che costituiscono gli obiettivi da realizzare e indica i tempi per il loro conseguimento.

Il Consiglio può stabilire, con gli atti fondamentali approvati, criteri-guida per la loro concreta attuazione ed adottare risoluzioni per promuovere, indirizzare, sollecitare l'attività e l'operato dell'organizzazione.

Il Consiglio può esprimere indirizzi per l'adozione da parte della Giunta di provvedimenti dei quali il Revisore dei conti abbia segnalato la necessità per esigenze di carattere finanziario o patrimoniale, concernenti la gestione delle attività comunali.

Il Consiglio può esprimere indirizzi per orientare l'azione dei rappresentanti del Comune in Enti, aziende, organismi associativi e societari, secondo i programmi generali di politica amministrativa del Comune.

Capo II

FUNZIONI DI CONTROLLO POLITICO-AMMINISTRATIVO

Art. 63 (Criteri e modalità)

Il Consiglio comunale esercita le funzioni di controllo politico-amministrativo con le modalità stabilite dal regolamento di contabilità.

Il Consiglio verifica l'andamento della gestione corrente, lo sviluppo dei programmi di opere pubbliche e d'investimenti e la coerenza dell'attività dell'organizzazione comunale con gli indirizzi generali dallo stesso espressi.

Dal momento in cui sarà attivato il sistema di controllo interno della gestione, l'ufficio competente inoltrerà al Sindaco, al Presidente della Commissione Consiliare competente ed al Revisore dei conti, tutti gli elementi di valutazione sullo stato della gestione corrente e sull'attuazione dei programmi d'investimento ed in particolare gli indicatori di breve, medio e lungo periodo, per la verifica ed il confronto dei risultati. La Giunta comunale, all'uopo interessata dal Sindaco, riferisce al Consiglio, con apposita relazione, le proprie valutazioni e rende noti i provvedimenti adottati.

Il controllo politico-amministrativo sulla gestione delle aziende speciali ed altri organismi ai quali il Comune partecipa finanziariamente è esercitato dal Consiglio comunale, a mezzo del Sindaco e con la collaborazione della Giunta, attraverso le relazioni dei rappresentanti nominati negli organi che amministrano gli enti suddetti, l'acquisizione dei bilanci e di ogni altro atto utile per conoscere l'andamento ed i risultati della gestione rispetto alle finalità per le quali il Comune ha concorso alla costituzione o contribuisce alla gestione stessa.

Nell'esercizio delle funzioni di controllo politico-amministrativo il Consiglio comunale si avvale delle Commissioni consiliari permanenti, attribuendo alle stesse compiti ed incarichi nell'ambito delle materie alle stesse assegnate. Le Commissioni esercitano le funzioni suddette con tutti i poteri spettanti al Consiglio comunale, al quale riferiscono sull'esito

dell'attività effettuata.

PARTE V

LE DELIBERAZIONI

Capo I

COMPETENZA DEL CONSIGLIO

Art. 64 (La competenza esclusiva)

Il Consiglio comunale ha competenza esclusiva per l'adozione degli atti deliberativi elencati nel secondo comma dell'articolo. 42 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000, per l'esercizio delle funzioni fondamentali relative all'organizzazione e allo sviluppo della comunità e alla determinazione degli indirizzi della politica amministrativa dell'ente.

Sono inoltre di competenza del Consiglio comunale gli atti ed i provvedimenti allo stesso attribuiti dallo Statuto sia da altre disposizioni della precitata legge, sia da altre specifiche disposizioni di legge rimaste in vigore pur dopo l'emanazione del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

Il Consiglio comunale non può delegare le funzioni allo stesso attribuite ad altri organi i quali non possono adottare, nemmeno in caso d'urgenza, provvedimenti nelle materie riservate dalla legge o dallo statuto alla esclusiva competenza del Consiglio, salvo quanto previsto dal quarto comma dell'articolo. 42 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000, esclusivamente per le variazioni di bilancio.

La Giunta comunale può proporre al Consiglio l'integrazione e la modifica di atti fondamentali dallo stesso adottati, avendo riscontrato che le previsioni o le prescrizioni negli stessi contenute non sono risultate adeguate alle effettive esigenze accertate dalla Giunta stessa. Dopo le modifiche ed integrazioni deliberate dal Consiglio, divenute o dichiarate eseguibili, la Giunta può adottare gli atti di amministrazione di sua competenza.

Art. 65 (Conflitti di attribuzione)

Verificandosi conflitti di attribuzione in merito agli atti di competenza del Consiglio e della Giunta comunale, essi vengono sottoposti all'esame di una Commissione costituita dal Sindaco o dal Vice-Sindaco, dai Capigruppo consiliari e dai presidenti della Commissione consiliare permanente preposta alle materie istituzionali e quella specifica oggetto del conflitto, ove costituite, e dal Segretario comunale. La decisione è adottata dalla Commissione con riferimento alle norme del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000, dello statuto e del presente regolamento. La decisione della Commissione è definitiva e viene comunicata dal Sindaco al Consiglio comunale e alla Giunta.

All'adozione dell'atto provvede l'organo del quale la Commissione ha riconosciuto la competenza.

Capo II

LE DELIBERAZIONI

Art. 66 (Forma e contenuti)

L'atto deliberativo adottato dal Consiglio comunale deve contenere tutti gli elementi essenziali, necessari affinché sia valido ed efficace. Tutti gli atti devono essere motivati.

Su ogni proposta di deliberazione deve essere espresso il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica e contabile, rispettivamente del Responsabile del servizio interessato e del Responsabile di ragioneria, nonché del Segretario comunale, sotto il profilo della legittimità,

se richiesto. I pareri devono essere inseriti nella deliberazione. Gli impegni di spesa non possono essere assunti senza l'attestazione della copertura finanziaria da parte del Responsabile del servizio finanziario. Senza tale attestazione l'atto è nullo di diritto.

L'istruttoria della deliberazione è effettuata dal Segretario comunale il quale cura che i pareri siano espressi con chiarezza, in modo da assicurare al Consiglio comunale tutti gli elementi di valutazione necessari per assumere le decisioni che allo stesso competono.

Quando il testo della deliberazione proposto, depositato nei termini stabiliti dal regolamento, non viene emendato durante i lavori del Consiglio, esso viene sottoposto a votazione senza che ne sia data lettura, salvo che la stessa sia espressamente richiesta da un Consigliere comunale, precisandone i motivi.

Quando il testo della deliberazione proposto viene emendato nel corso del dibattito, sugli emendamenti si pronuncia il Segretario comunale per quanto di sua competenza e il testo del dispositivo dell'atto emendato viene letto al Consiglio prima della votazione, insieme con il parere espresso dal Segretario.

Il coordinamento tecnico dell'atto ha luogo nel corso del procedimento deliberativo. In sede di verbalizzazione possono essere effettuati, a cura del Segretario comunale, soltanto perfezionamenti di carattere meramente letterale.

Di tutti i pareri obbligatori di altri organismi ed enti devono essere riportati il contenuto conclusivo e gli estremi nella parte narrativa dell'atto. Se i pareri non sono espressi nei termini previsti dall'art. 139 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000, dall'art. 16 della Legge n. 241 del 07.08.1990 e ss.mm.ii. o da altre disposizioni legislative o regolamentari, si prescinde da essi, facendone constare nell'atto, riportando gli estremi della richiesta presentata dal Comune e l'indicazione del tempo decorso.

Art. 67 (Approvazione – Revoca – Modifica)

Il Consiglio comunale approvandole, con le modalità di cui al successivo capo III, adotta le deliberazioni secondo il testo, originario o emendato, conforme allo schema proposto in votazione.

Il Consiglio comunale, secondo i principi dell'autotutela, ha il potere discrezionale di provvedere alla revoca, modifica, integrazione e sostituzione delle proprie deliberazioni, in particolare quando si accertino o si presentino fatti e circostanze che non sono stati valutati al momento dell'adozione del provvedimento.

Nei provvedimenti del Consiglio comunale di cui al precedente comma deve esser fatta espressa menzione della volontà dell'organo di revocare, modificare, integrare o sostituire la deliberazione già adottata, richiamandone gli estremi.

Nei casi in cui gli atti con i quali si dispongono revoche, modifiche, integrazioni o sostituzioni di precedenti deliberazioni esecutive comportino, per effetto delle posizioni nel frattempo costitutesi od acquisite, danni a terzi, gli atti stessi prevedono forme dirette a disciplinare i relativi rapporti.

Capo III

LE VOTAZIONI

Art. 68 (Modalità generali)

L'espressione del voto dei Consiglieri comunali è effettuata, normalmente, in forma palese.

Le votazioni in forma palese vengono effettuate con le modalità di cui ai successivi articoli 69 e 70.

Le votazioni in forma segreta sono effettuate esclusivamente per decisione del Consiglio su

proposta del Sindaco o di un quinto dei consiglieri nei casi in cui si ritenga di dover salvaguardare la riservatezza di persone o situazioni.

Non si può procedere a votazioni di ballottaggio, salvo che la legge disponga diversamente.

La votazione non può aver luogo se al momento della stessa i Consiglieri non sono presenti nel numero necessario per rendere legale l'adunanza e, nei casi previsti dalla legge, dallo statuto e dal presente regolamento, per la legittimità della votazione.

Su ogni argomento l'ordine della votazione è stabilito come segue:

- la votazione sulla questione pregiudiziale si effettua prima di iniziare la trattazione dell'argomento o di adottare la deliberazione allo stesso relativa, a seconda del momento in cui la questione stessa viene sollevata;
- le proposte di emendamento si votano nell'ordine di cui appresso:
 - emendamenti soppressivi;
 - emendamenti modificativi;
 - emendamenti aggiuntivi;

Per i provvedimenti composti di varie parti, commi o articoli, quando almeno un terzo dei Consiglieri ha richiesto che siano votati per divisione, la votazione avviene su ciascuna parte della quale sia stata domandata la suddivisione, nell'ordine in cui le parti stesse costituiscono lo schema di atto deliberativo.

I provvedimenti per i quali siano stati approvati emendamenti o modifiche vengono conclusivamente votati nel testo definitivo, risultante dallo schema originario modificato in conformità a quanto in precedenza deciso.

Ogni proposta di deliberazione comporta distinta votazione.

Per i regolamenti ed i bilanci le votazioni avvengono con le seguenti modalità:

per i regolamenti il Sindaco invita i Consiglieri a far conoscere su quali articoli essi presentano proposte di modifica o soppressione, formulate per scritto. Discusse e votate tali proposte il testo definitivo del regolamento viene posto in votazione nel suo complesso, in forma palese; per i bilanci, avvenuta la discussione generale, si effettuano le votazioni sulle eventuali proposte di modifica di singoli capitoli, presentate dai Consiglieri. Concluse tali votazioni vengono posti in votazione, congiuntamente, il bilancio annuale corredato dei suoi allegati e del bilancio pluriennale e le altre determinazioni comprese nello schema di deliberazione proposto dalla Giunta con le modificazioni, sia al bilancio che alla deliberazione, conseguenti all'approvazione preliminare di eventuali variazioni.

Quando è iniziata la votazione non è più consentito ad alcuno di effettuare interventi, fino alla proclamazione dei risultati. Sono consentiti solo brevissimi richiami alle disposizioni dello statuto e del regolamento, relativi alle modalità della votazione in corso.

Art. 69 (Votazioni in forma palese)

Nelle votazioni in forma palese i Consiglieri votano per alzata di mano. Il Sindaco, comunque, può stabilire, qualora ne ravvisi la necessità o anche l'opportunità, che l'espressione del voto avvenga per alzata e seduta. Spetta al Sindaco indicare, prima dell'inizio della votazione, la modalità con la quale la stessa verrà effettuata.

Il Sindaco pone ai voti il provvedimento proposto, invitando prima a votare coloro che sono favorevoli, dopo i contrari ed infine gli astenuti ad indicare la loro posizione.

Controllato l'esito della votazione con la collaborazione del Segretario comunale e, se presenti, degli scrutatori, il Sindaco ne proclama il risultato.

La votazione è soggetta a controprova, se questa viene richiesta anche da un solo Consigliere, purché immediatamente dopo la sua effettuazione.

I Consiglieri che votano contro la deliberazione o si astengono e che intendono che la loro

posizione risulti nominativamente a verbale, devono dichiararlo prima o immediatamente dopo l'espressione del voto o l'astensione.

Art. 70 (Votazione per appello nominale)

Alla votazione per appello nominale si procede quando è prescritta dalla legge o dallo statuto o in tal senso si sia pronunciato il Consiglio, su proposta del Sindaco o di almeno un quinto dei Consiglieri.

Il Sindaco precisa al Consiglio il significato del "sì", favorevole alla deliberazione proposta, e del "no", alla stessa contrario.

Il Segretario comunale effettua l'appello, al quale i Consiglieri rispondono votando ad alta voce ed il risultato della votazione è riscontrato e riconosciuto dal Sindaco, con l'assistenza del Segretario stesso ed eventualmente degli scrutatori.

Il voto espresso da ciascun Consigliere nelle votazioni per appello nominale è annotato a verbale.

Art. 71 (Votazioni segrete)

La votazione mediante scrutinio segreto viene effettuata, a seconda dei casi, a mezzo di schede o di palline.

Nelle votazioni a mezzo di schede si procede come appresso:

- le schede sono predisposte dalla segreteria comunale, identiche per colore e formato, prive di segni di riconoscimento;
- ciascun Consigliere scrive nella scheda i nomi di coloro che intende eleggere, nel numero indicato nello schema di deliberazione sottoposto al Consiglio, oppure, nel caso non si tratti di nominativi, un "sì", per l'accoglimento della proposta o un "no" per il suo rifiuto.

I nominativi iscritti nella scheda oltre il numero previsto si considerano come non iscritti, iniziando, nell'ordine di scritturazione, dal primo in eccedenza.

Quando la legge, gli statuti od i regolamenti stabiliscono che fra i nominandi deve esservi una rappresentanza predeterminata della maggioranza e della minoranza e non siano precisate espressamente le norme che disciplinano l'elezione, il Sindaco stabilisce le modalità della votazione in modo da assicurare tali rappresentanze. Ciascun Consigliere può essere invitato a votare un solo nome o un numero limitato di nominativi, restando eletti coloro che riportano il maggior numero dei voti.

Coloro che votano scheda bianca sono computati come votanti.

I Consiglieri che si astengono dalla votazione sono tenuti a comunicarlo al Sindaco, affinché ne sia preso atto a verbale.

Terminata la votazione il Sindaco, con l'assistenza degli scrutatori e del Segretario, procede allo spoglio delle schede, al computo dei voti e comunica al Consiglio il risultato, proclamando coloro che sono stati eletti.

Le votazioni con palline sono effettuate, di regola, quando viene proposto al Consiglio di pronunciarsi su uno o più nominativi già definiti rispetto ai quali ed alla proposta per gli stessi formulata, deve essere espresso voto favorevole o contrario.

Nelle votazioni con palline il Sindaco ricorda al Consiglio, prima di procedere, il colore di quelle con le quali si esprime voto favorevole e di quelle con le quali si manifesta il voto contrario.

Terminata la votazione il Sindaco, con l'assistenza degli scrutatori e del Segretario, procede al computo dei voti e comunica al Consiglio il risultato.

Il numero delle schede e delle palline votate deve corrispondere al numero dei Consiglieri

votanti, costituito dai Consiglieri presenti meno quelli astenuti dalla votazione.

Nel caso di irregolarità e quando il numero dei voti validi risulti diverso da quello dei votanti, il Sindaco annulla la votazione e ne dispone l'immediata ripetizione.

Il carattere "segreto" della votazione deve risultare dal verbale nel quale deve darsi atto che le operazioni di scrutinio sono state effettuate con la partecipazione dei Consiglieri scrutatori.

Art. 72 (Esito delle votazioni)

Salvo che per i provvedimenti, espressamente previsti dalle leggi o dallo statuto, per i quali si richiede un "quorum" speciale di maggioranza di voti, ogni deliberazione del Consiglio comunale si intende approvata quando abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei votanti, ossia un numero di voti a favore pari ad almeno la metà più uno dei votanti. Se il numero dei votanti è dispari, la maggioranza assoluta è data da un numero di voti favorevoli che, raddoppiato, dà un numero superiore di una unità al totale dei votanti.

I Consiglieri che si astengono dal votare, nel senso di non partecipare alla votazione, sia i consiglieri che esprimono voto di astensione, si computano nel numero necessario a render legale l'adunanza. I Consiglieri che si astengono dal votare non vengono computati nel numero dei votanti. Diversamente, nel caso venga espresso un voto di astensione, consiglieri così astenutisi vengono compresi nel numero dei votanti.

Le schede bianche e nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

In caso di parità di voti la proposta non è approvata. La votazione infruttuosa per parità di voti non esaurisce l'argomento posto all'ordine del giorno e, pertanto, non preclude la rinnovazione del voto nella stessa seduta.

Salvo i casi particolari espressamente previsti dalla legge o dallo statuto, una deliberazione non approvata alla seconda votazione o respinta alla prima non può, nella stessa adunanza, essere ulteriormente oggetto di discussione e di votazione. Può essere riproposta al Consiglio solo in una adunanza successiva.

Dopo l'annuncio dell'esito della votazione il Sindaco conclude il suo intervento con la formula "il Consiglio ha approvato" oppure "il Consiglio non ha approvato".

Nel verbale viene indicato esattamente il numero dei voti favorevoli e contrari alla proposta e quello degli astenuti. Nelle votazioni con schede viene indicato il numero dei voti ottenuto da ciascun nominativo, inclusi i non eletti.

Art. 73 (Deliberazioni immediatamente eseguibili)

Nel caso di urgenza le deliberazioni del Consiglio comunale, su richiesta del Sindaco, possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso della maggioranza dei componenti.

La dichiarazione di immediata eseguibilità ha luogo dopo l'avvenuta approvazione della deliberazione, con votazione separata espressa in forma palese.

PARTE VI

ELEZIONI – NOMINE – DESIGNAZIONI REVOCHE DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE

Capo I

NOMINA – DESIGNAZIONE – REVOCA DEI RAPPRESENTANTI

Art. 74 (Competenza del Consiglio)

Il Consiglio comunale provvede alla definizione degli indirizzi per le nomine e le designazioni

dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, nonché la nomina di rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente rinviate dalla legge.

Art. 75 (Nomine e designazioni di Consiglieri comunali)

Nei casi in cui è stabilito che degli organi di enti, società, associazioni, istituzioni, collegi e commissioni, esterni od interni all'ente, devono far parte Consiglieri comunali, questi sono sempre nominati o designati dal Consiglio, secondo le norme del presente regolamento.

Nel caso che il Consigliere comunale nominato o designato cessi dall'incarico per dimissioni o per qualunque altra causa, il Consiglio provvede alla sostituzione.

PARTE VII DISPOSIZIONI FINALI

Art. 76 (Entrata in vigore)

Il presente regolamento entrerà in vigore nei termini previsti dalle disposizioni della normativa vigente in materia.

Il regolamento, con la relativa delibera consiliare di approvazione, sono pubblicati all'Albo pretorio *on-line* per 15 giorni consecutivi. Il testo del regolamento è pubblicato permanentemente sul sito istituzionale dell'Ente.

Il presente regolamento sostituisce e abroga le precedenti regolamentazioni che disciplinavano il funzionamento del consiglio comunale.

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si fa rinvio allo statuto e alla legislazione vigente.

Art. 77 (Diffusione)

Copia del presente regolamento è depositata presso l'Ufficio di segreteria a disposizione dei Consiglieri, dei Responsabili degli uffici e dei servizi e dei dipendenti.

Copia del presente regolamento viene trasmessa al Revisore dei conti, agli enti, aziende, istituzioni, società, consorzi ai quali il Comune partecipa ed ai rappresentanti negli stessi eletti dal Consiglio, attualmente in carica.